



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class. DG ABAP 34.43.01 / fasc. 20.143.1/2019
SS PNRR 34.43.01 / fasc. 10.22.2/2021

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7336]
(va@pec.mase.gov.it)

Oggetto: [ID: 7336] MANDURIA (TA) – SAVA (TA) – MARUGGIO (TA) – TORRICELLA (TA) – ERCHIE (BR):
Impianto eolico con storage denominato "Sava-Maruggio" costituito da 22 aerogeneratori da 6 MW, per complessivi 132 MW, da realizzarsi nei comuni di Erchie (BR), Manduria (TA), Sava (TA), Maruggio (TA) e Torricella (TA).

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA, art. 23.

Proponente: Società Red Energy S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

E, p.c.
All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7336]
(compniec@pec.mase.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
(sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
(sn-sub@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *"Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*.

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.*

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”.*

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *“Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche”.*

CONSIDERATO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue in particolare: *“... la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell’identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”.*

CONSIDERATO la **Red Energy S.r.l.**, con nota del 13/08/2021 (integrata con successive note del 13/10/2021, del 26/01/2022, del 01/02/2022 e del 07/02/2022, ai fini del perfezionamento degli atti), ha presentato all’allora Ministero della transizione ecologica e all’allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito *“Direzione generale ABAP”*), istanza, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al *“Progetto di un impianto eolico con storage denominato “Sava - Maruggio” costituito da 22 aerogeneratori da 6 MW, per complessivi 132 MW, ed uno storage da 50 MW, per una potenza complessiva di 182 MW, da realizzarsi nei comuni di Erchie (BR), Manduria (TA), Sava (TA), Maruggio (TA) e Torricella (TA)”.*

CONSIDERATO che l’allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 19587 del 17/02/2022, ha comunicato la procedibilità dell’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006, l’avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet del relativo avviso, del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all’art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006 a far data dalla suddetta pubblicazione, ovvero dalla data della medesima nota del 17/02/2022.

CONSIDERATO che l’allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 6488 del 21/02/2022 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di esprimere il proprio parere endoprocedimentale in merito all’intervento in esame.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce**, il cui territorio di competenza è interessato direttamente dalle opere connesse dell’impianto e indirettamente dagli aerogeneratori, con nota prot. n. 3947 del 08/03/2022, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale in merito all’intervento proposto:

«(...)

In premessa si evidenzia che le valutazioni di questo Ufficio riguarderanno esclusivamente le opere ricadenti nel territorio di propria competenza, ovvero il tratto di cavidotto di collegamento con la Stazione Elettrica Terna esistente in agro di Erchie, stimabile in ca 3300 ml, di cui 1500 m ca lungo il confine con il territorio comunale di Avetrana (TA) e 1800 m ca nel territorio comunale di Erchie (BR).

In proposito si rileva che gli interventi di potenziamento e l’ampliamento della SE Terna esistente in comune di Erchie verranno eseguiti *“interamente all’interno del perimetro attuale della Stazione, pertanto non saranno interessate proprietà esterne”.*



CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'impianto in oggetto è costituito da 22 aerogeneratori di altezza totale di **200 m** per una potenza complessiva pari a **182 MW da realizzarsi sui territori comunali di Manduria, Sava, Torricella, Maruggio in provincia di Taranto.**

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono pertanto essere valutati in relazione ad un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a **10.00 km** (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b). Tale buffer interferisce con il territorio comunale di Francavilla Fontana (Br) solo per 500 m ca.

I cavidotti di collegamento alla stazione elettrica interessano, il comune di Erchie ubicato nel territorio della provincia di Brindisi, per un tratto complessivo di 3300 m ca, di cui 1500 m ca lungo il confine con il territorio comunale di Avetrana (Ta) e 1800 m ca nel territorio comunale di Erchie (Br). Il potenziamento e l'ampliamento della Stazione Elettrica esistente in Erchie avverranno all'interno del perimetro della Stazione esistente.

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

L'area interessata dal cavidotto di connessione e dall'ampliamento della SE esistente nel comune di Erchie non risulta oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004.

L'area interessata dal cavidotto di connessione e dall'ampliamento della SE esistente nel comune di Erchie non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta in itinere ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004.

Il tratto di cavidotto di connessione e dall'ampliamento della SE esistente nel comune di Erchie di connessione nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, ricade nell'Ambito Territoriale de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR), nella Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina".

CONTESTO CULTURALE E PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) nella Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina" per il comune di Erchie.

Il cavidotto di collegamento e l'ampliamento della SE saranno realizzati nel cuore di questo quadro territoriale, caratterizzato da un vasto bassopiano, lievemente degradante verso il mare Ionio, e parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge in modo evidente la matrice a scala territoriale. Ne è testimonianza il mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo, tra le quali sono inoltre individuabili emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano un uso agricolo storicamente consolidato nel tempo.

Si riportano di seguito le segnalazioni bibliografiche di interesse archeologico. In particolare, in prossimità dell'area interessata dal cavidotto e dall'ampliamento della SE si segnalano:

- Insediamento neolitico presso Masseria Lo Sole,
- Insediamento protostorico con attestazione di industria litica presso Masseria La Cicerella;
- Tracce di insediamento presso masseria Tre Torri.

INTERVISIBILITÀ DELL'IMPIANTO

In relazione all'elaborato 19_20_EO_ENE_VA_AM_PL_48_00 "Carta dell'intervisibilità" si evidenzia che, sulla base del suddetto elaborato, risulta che l'impianto sarà totalmente o parzialmente visibile dai seguenti siti oggetto di provvedimento di tutela archeologica, talora recepito nel vigente PPTR:

- Torre Santa Susanna (BR): Masseria Canali (provvedimento di tutela archeologica)
- Villa Castelli (BR): Pezza Petrosa (provvedimento di tutela archeologica recepito come lettera M nel PPTR)

Si segnalano inoltre alcuni tra i più significativi siti di interesse architettonico e culturale ricadenti all'interno di estese aree dei territori delle province di Brindisi e Lecce, dalle quali lo stesso elaborato denuncia la parziale visibilità dell'impianto; tali siti sono censiti come UCP tra le Componenti culturali e insediative del PPTR, tra i quali alcuni sono evidenziati mediante indicazione del relativo provvedimento di tutela diretto:

- **VILLA CASTELLI (BR):** Masseria Antoglia; Masseria Carnevale; Regio Tratturo Martinese; Masseria Sant'Eramo;
- **FRANCAVILLA FONTANA (BR):** Città consolidata; - Regio Tratturo Martinese - Masseria Dell'Aglio - Masseria Salinari - Jazzo Poggio Caroli - Chiesa del Crocifisso (D.M. 04/09/1985); - Santuario di S. Maria della Croce con Convento (Decl. 29/05/1979); - Masseria S. Croce inferiore; - Masseria S. Croce superiore; - Villa Resta e parco annesso (D.M. 30/10/1992);
- **LATIANO (BR):** - Masseria Pupini;
- **ORIA (BR):** - Città consolidata (con centro storico e Castello Svevo); - Masseria Case Grandi; - Masseria Madonna della Scala; - Masseria La Palombara; - Masseria Laurito; - Masseria Le Salinelle; - Masseria Danusci Grande;
- **TORRE S. SUSANNA (BR):** - Città consolidata; - Masseria Tirignola; - Masseria la Coltella; - Masseria Martucci;

- **ERCHIE (BR):** - Città consolidata; - Cripta dell'Annunziata (D.M. 30.12.1994) e sito archeologico corrispondente; - Masseria L'Argentone; - Masseria Lo Sole; - Masseria Cicerella; - Masseria Sant'Angelo; - Masseria Lanzi;
- **SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR):** - Masseria Morigine; - Masseria Torre Vecchia; - Masseria Marcianti; - Masseria Lubelli; - Masseria Caragnoli; - Zona archeologica - Sant'Antonio; - Masseria Carretta;
- **PORTO CESAREO (LE):** - Masseria Corte Vetere; - Masseria Serra degli Angeli; - Jazzo Chiusurella; - Masseria Colarizzo; - Torre di Castiglione;
- **SALICE SALENTINO (LE):** - Masseria San Paolo;
- **VEGLIE (LE):** - Masseria Monte Ruga (sul confine con Nardò);
- **NARDÒ (LE):** - Riposo di Arneo; - Masseria Ciurli.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Relativamente agli aspetti archeologici, all'esame complessivo dei dati ricavati dall'esame bibliografico e soprattutto dalla fotointerpretazione, il tracciato che dal confine di Avetrana si snoda nel territorio di Erchie, procedendo verso la SE di Terna è stato valutato come a rischio BASSO ad eccezione di due limitati tratti, valutati a rischio ALTO a causa della presenza di anomalie da foto aerea. Si fa presente, tuttavia, che si tratta di porzioni di tracciato in buona parte coincidente con una sede stradale e che la segnalazione bibliografica più prossima sui cavidotti di collegamento, ovvero Masseria la Cicerella, si trova a ca 1000 m dalla Stazione Elettrica Terna e ca 550 m dal tracciato del cavidotto in esame.

In considerazione di quanto esposto, limitatamente alle opere che ricadono nel territorio di competenza della Scrivente, il progetto in esame non implica un impatto diretto sul patrimonio archeologico, dal momento che non si evidenziano interferenze dirette.

Relativamente agli aspetti paesaggistici, stando a quanto desunto dagli elaborati di progetto (con particolare riferimento alla "Carta dell'intervisibilità" - 19_20_EO_ENE_VA_AM_PL_48_00), considerata la rilevante distanza del sito di intervento dai territori comunali ubicati in provincia di Brindisi e di Lecce (non ricadenti nel buffer di area vasta se non per una piccola porzione ubicata nel territorio di Francavilla Fontana), si ritiene che la visibilità parziale denunciata dalle aree mappate non sia tale da produrre impatti significativi sul territorio di competenza di questa Soprintendenza.

Parimenti si ritiene che non sia rilevante l'impatto prodotto dal progettato ampliamento della Stazione Elettrica Terna esistente in comune di Erchie, in quanto previsto all'interno del perimetro attuale della stessa.

VALUTAZIONI DI COMPETENZA

A seguito di quanto esposto, considerato che **le valutazioni di questo ufficio sono relative ad una porzione molto limitata dell'impianto da realizzare, che ricade per la quasi totalità nel territorio provinciale di Taranto**, di competenza della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, si comunica che, qualora il progetto dovesse essere valutato favorevolmente, questa Soprintendenza ritiene di dover richiedere la sorveglianza archeologica sui movimenti di terra per la realizzazione del cavidotto di connessione e l'ampliamento della SE Terna, quale misura prudenziale, onde evitare potenziali interferenze con il patrimonio archeologico eventualmente custodito sotto il piano di calpestio.»

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 11633 del 25/03/2022, ricevuta una richiesta di integrazioni dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo (nota prot. n. 2186 del 22/03/2022) e rilevata la carenza documentale riferita al progetto in esame, ha formalizzato all'Autorità competente e alla Società proponente la seguente richiesta di integrazioni:

- «(...)
- a) I fotoinserimenti presentati dal proponente (Studio degli impatti cumulativi e fotoinserimenti, elaborato 19_20_EO_ENE_VA_AM_PL_44_00.pdf), nonostante siano stati effettuati in discreto numero (da 15 punti di osservazione) sono relativi a punti di vista distribuiti prevalentemente ai margini dell'area interessata dalla presenza delle pale e ai suoi margini, talvolta anche in lontananza, ma risultano insufficienti soprattutto nella porzione orientale dell'area e non hanno considerato tutti i BP e gli UCP presenti: in proposito si fa presente in particolare che non è stato incluso come punto di osservazione il BP - Zona di interesse archeologico relativo alla Grotta del rospo, con l'area intorno occupata da un insediamento rupestre (UCP - testimonianza della stratificazione insediativa) che include la Cripta della Trinità posta al di sotto dell'omonima cappella ottocentesca e diverse altre grotte ancora visibili nelle porzioni di una piccola gravina, in parte intaccata da una cava storica. Analogamente, tra i punti di osservazione non è inclusa la vicina masseria Tremola, ma solo la più distante Masseria Tremola Vecchia. Si evidenzia, ancora, che la maggior parte delle fotosimulazioni sono foto panoramiche in cui risulta alterato il rapporto tra lo sfondo e il primo piano (ciò nonostante nei casi sopra citati le pale sono comunque visibili) e che nel caso del PO 9

(sulla costa, lungo la strada litoranea) le foto sono scattate in un punto in cui alcuni alberi ostacolano la visione della pala, ma poco oltre tale punto i margini stradali sono sgombri da vegetazione ad alto fusto, come è possibile verificare anche per mezzo delle Street View di Google Maps. Non risulta inoltre adeguatamente documentata tramite fotoinserti la percezione degli aerogeneratori dalle strade a valenza paesaggistica SP 136 e SP 129, che attraversano, da nord a sud, l'area in cui insistono gli aerogeneratori di progetto.

Pertanto, al fine di valutare compiutamente la compatibilità del progetto sia con la tutela di beni ed evidenze archeologiche sia con la tutela dei beni paesaggistici e del contesto paesaggistico, approfondendo la lettura del rapporto di intervisibilità esistente tra i beni presenti nell'area buffer e il sito di progetto, si chiede di elaborare ulteriori fotoinserti dai principali **Beni e Ulteriori Contesti Paesaggistici** presenti nell'area, come indicato a seguire:

- BP - zone di interesse archeologico:
Grotta del Rospo, insediamento messapico de **Li Castelli** (almeno altri due punti di osservazione rispetto al P.O. 1, da posizionare in particolare a nord e a sud di quest'ultimo), insediamento preistorico di masseria **Le Fiatte**;
- BP – dichiarazione di notevole interesse pubblico:
Strada litoranea compresa nella fascia costiera orientale jonico-salentina (PAE 142), in particolare almeno da un punto di ripresa ubicato ad est rispetto al P.O. 9, subito dopo l'incrocio con la S.P. 132 (in corrispondenza di Torre Ovo) e da uno in corrispondenza di Torre Borraco;
- UCP – testimonianze della stratificazione insediativa:
masseria Tremola, masseria Le Fabbriche, masseria Samia;
- UCP – strade a valenza paesaggistica
S.P. 129 (un punto di ripresa, posto a nord e a sud dell'abitato di Monacizzo, uno posto immediatamente a nord della circonvallazione di Torricella, in direzione di SM19, uno in corrispondenza della pista Fanelli, in direzione di SM03); **S.P. 136** (almeno un punto di ripresa in corrispondenza di SM 11; un punto di ripresa in direzione ovest e uno in direzione est, tra SM 13 e S 1; un punto di osservazione a NE di Maruggio, in corrispondenza del bosco di Sferracavalli).

I punti di ripresa dovranno essere ubicati su apposita planimetria con indicazione dei relativi coni visuali; le fotosimulazioni dovranno essere realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano, in condizioni di piena visibilità avendo cura che i punti di ripresa non siano posizionati in corrispondenza di alberi o piccoli gruppi di alberi isolati o altri ostacoli visivi isolati nel paesaggio, in quanto alla percezione e alla fruizione del paesaggio concorrono anche i punti di vista dinamici (ad esempio ad opera di chi percorre le strade a valenza paesaggistica) e singoli ostacoli, in assenza di filari o alberature continue o di pendenze significative, non precludono la visuale di elementi verticali alti m 200 da altri punti di osservazione, anche posti a breve distanza.

Si chiede inoltre di dimostrare la correttezza delle fotosimulazioni già elaborate, considerato, per esempio, che nella sotto riportata fotosimulazione il rapporto esistente tra l'altezza dell'aerogeneratore in progetto (alto 200 m) e l'edificio rurale raffigurato (ipotizzandone un'altezza massima pari a 5 m) posto in prossimità, appare essere di circa 6 a 1, laddove in realtà tale rapporto dovrebbe essere di 40 a 1.



Relazione paesaggistica: Figura 28 – Fotoinserto. Dall'immagine appare evincersi la non corretta rappresentazione dell'aerogeneratore di progetto.

b) Per quanto attiene la valutazione preventiva del rischio archeologico, la Relazione archeologica (elaborato 19_EO_NE_VA_AM_RE_07.00) conferma la notevole densità di siti archeologici nell'area in esame, documentando anche la presenza di possibili divisioni agrarie antiche (cfr. anche Tavole archeologiche, elaborato 19_20_ENE_VA_AM_PL_79_00.pdf, in part. TAV. 1 – Carta archeologica bibliografica e viabilità antica). Gli esiti della ricognizione archeologica, inoltre, nonostante una visibilità non sempre ottimale, documentano la presenza di concentrazioni di frammenti fittili che potrebbero indicare la presenza di depositi archeologici conservati nel sottosuolo nei lotti di terreno in cui saranno posizionati alcuni aerogeneratori o l'impianto di storage (cfr. elaborato 19_20_ENE_VA_AM_PL_79_00.pdf, TAVV. 2A-2E, Carta della ricognizione archeologica, in particolare TAV: 2B, sito A.A.1 presso SM18; TAV. 2C, sito A.A.2, presso SM09 e A.A.3 presso SM18; TAV 2E, sito A.A.4, nell'area dell'impianto di storage).

Il grado di rischio archeologico attribuito alle opere in progetto sulla base degli esiti dell'analisi bibliografica, della lettura delle foto aeree e della ricognizione, rappresentato nella relativa tavola (elaborato 9_20_ENE_VA_AM_PL_79_00.pdf, Tav. 3), risulta variabile ma prevalentemente elevato e medio-alto in corrispondenza della maggior parte degli aerogeneratori. Si deve tuttavia segnalare che per l'aerogeneratore 18, in corrispondenza di un'area di frammenti (indicata come A.A.1), il rischio è stato valutato come basso nonostante gli indicatori ceramici di superficie; ancora, si rileva la differente posizione dell'aerogeneratore SM03 nella medesima Carta del rischio rispetto agli altri elaborati di progetto (cfr. le stesse TAV 2A-2E relative alla carta della ricognizione, così come gli elaborati relativi al layout di progetto). In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, si ritengono necessari adeguati approfondimenti di indagine, finalizzati ad una compiuta valutazione degli impatti sul patrimonio archeologico tale da evitare la compromissione di stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo e che potrebbero essere interferite dalle opere in progetto, con particolare riferimento ai significativi scavi e movimenti di terra previsti per gli aerogeneratori. Tali approfondimenti saranno effettuati attivando la procedura di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016, concordando con l'ufficio scrivente, ai sensi del successivo comma 14, apposite forme di coordinamento e collaborazione per predisporre un piano operativo di indagini preventive, da effettuare nelle aree a maggiore rischio archeologico, mirate ad ottenere una adeguata conoscenza di eventuali depositi archeologici e ad evitare rallentamenti nelle fasi esecutive del progetto dovute a rinvenimenti archeologici imprevisti. Si chiede, pertanto:

- Carta del rischio archeologico con corretta ubicazione dell'aerogeneratore SM03 (coerente con gli elaborati relativi al layout di progetto) e relativa valutazione del rischio;
- proposta di piano operativo con indicazione delle indagini archeologiche da svolgere nelle aree a maggiore rischio archeologico (prospezioni, geofisiche, sondaggi geognostici, trincee o saggi di scavo), da concordare con la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo mediante l'accordo di cui al co. 14 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016.»

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota del 12/05/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Ministero con la suddetta nota del 25/03/2022.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con nota prot. n. 3016 del 02/09/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce di valutare la documentazione integrativa trasmessa dal proponente non appena fosse stata pubblicata sul sito dell'Autorità competente e di inviare le proprie definitive valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi e alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di esprimere il proprio parere endoprocedimentale, tenendo conto delle integrazioni trasmesse dal proponente.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della Transizione ecologica**, con nota prot. n. 131122 del 21/10/2022, ha comunicato la pubblicazione sul proprio sito internet della documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Società proponente al Ministero della Transizione ecologica e alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con nota del 03/10/2022.

PRESO ATTO che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**, ha espresso parere positivo con prescrizioni alla compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi con parere n. 92 dell'01/12/2022.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con note prot. n. 2060 del 14/02/2023, prot. n. 12108 del 23/06/2023 e prot. n. 23939 del 17/10/2023 ha chiesto alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale in merito al progetto in esame.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo**, con nota prot. n. 1086 del 07/02/2024, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale in merito all'intervento proposto:

«(...)

PREMESSA: CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'impianto in oggetto è costituito da **22 aerogeneratori** di altezza totale di **200 m** (altezza mozzo 115 m + rotore tripala diametro 170 m) per una potenza complessiva pari a 182,00 MW. Sono previsti 5 aerogeneratori nel comune di Maruggio, 2 nel comune di Torricella, 10 nel comune di Manduria e 5 nel comune di Sava. Le torri eoliche sono posizionate lungo strade comunali esistenti che dovranno essere soggette ad interventi di adeguamento fino a raggiungere una larghezza della carreggiata di 5 m, e saranno utilizzate per accedere ad ognuna delle piattaforme degli aerogeneratori e alla sottostazione di trasformazione.

Per la realizzazione dell'impianto sono inoltre necessarie le opere di seguito descritte in sintesi:

- platee di fondazioni dirette su pali per l'installazione delle torri, previste in calcestruzzo armato;
- piazzole orizzontali di dimensioni specifiche per ogni aerogeneratore;
- piste di accesso a servizio degli aerogeneratori (larghe 5 m), che raccordano le piazzole alla viabilità principale
- trincee ed i pozzetti in cls necessari per posizionare le canalizzazioni elettriche
- opere civili della sottostazione ed in particolare: platea di fondazione, la recinzione perimetrale, l'alloggiamento per le strumentazioni e inghiaatura superficiale;
- cavidotti interni al parco e cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale (per una lunghezza di 17 KM);
- sistema di accumulo elettrochimico o Energy Storage System ("ESS"), da installare su area catastalmente individuata al NCT del Comune di Manduria al Fg. 150 Plle 167 e 243.
- sottostazione elettrica 150/30 kV di nuova realizzazione sarà sita nei pressi degli aerogeneratori, nell'area corrispondente alla P.Ila 243 del Fg. 150 del Comune di Manduria (TA).

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA DI INTERESSE

Nell'analisi della situazione vincolistica si è tenuto conto in primo luogo delle aree direttamente interessate dall'installazione degli aerogeneratori e di tutte le opere connesse, tuttavia nell'ambito di un procedimento di VIA per un progetto che implica una rilevante trasformazione territoriale, è necessario procedere anche, per valutare compiutamente gli impatti significativi, ad un'analisi di un'area vasta. In proposito, è stata prestata particolare attenzione per il territorio di competenza di questo Ufficio, ai beni tutelati ai sensi della parte seconda o dell'art. 136 del D. Lgs. 42 /2004 **che ricadevano nel raggio di 3 Km da ogni aerogeneratore**, ai fini dell'individuazione delle aree idonee ai sensi del D.L. n.199 del 08.11.2021, art.20 c.8, lett. c quater, così come modificato dal D.L. n.13 del 24.02.2023. **Nell'analisi che segue sono quindi evidenziate, di volta in volta, le distanze delle pale eoliche dai suddetti beni qualora localizzati nel raggio di 3 km.**

Si fa presente, tuttavia, che l'impianto in valutazione è costituito da **22 elementi** di altezza totale di **200 m, con rotore tripala del diametro di 170 m, che per dimensioni superano di gran lunga qualsiasi altro elemento isolato analogo**, di origine naturale o antropica, presente nel territorio (a solo titolo esemplificativo si evidenzia che gli elementi verticali più diffusi sono costituiti dalle linee elettriche aeree, le cui dimensioni raramente superano qualche decina di m di altezza). Si ritiene, pertanto, di procedere anche ad un'analisi di un'area vasta nella quale sono possibili potenziali impatti negativi determinati dall'impianto, che lo stesso proponente individua nel S.I.A. in un buffer di 10.00 km intorno ognuno di essi, ottenuto moltiplicando per 50 l'altezza complessiva della pala, come previsto dalle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b).

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a. INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEI DECRETI DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Gli aerogeneratori e i cavidotti non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Nell'area vasta, all'interno del buffer dei 10 km, è presente tuttavia la seguente area tutelata ai sensi dell'art. 136 del Codice:

- Fascia costiera orientale jonica-salentina (D.M. 01-08-1985, comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria)

1.1.b. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI AREE VINCOLATE OPE LEGIS AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE

Gli aerogeneratori e i cavidotti non interferiscono con aree vincolate ope legis. Nell'area vasta, all'interno del buffer dei 10 km, sono presenti le seguenti categorie di beni paesaggistici vincolate ai sensi dell'art. 142 del Codice:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- c) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- d) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
- e) le zone di interesse archeologico.

I beni paesaggistici specifici e le relative interferenze sono specificate nel paragrafo successivo, essendo tali beni perimetrati nel vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

1.1.c. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: IL PPTR

Ai sensi degli artt. 135 e 143 del D. lgs. 42/2004, per il territorio interessato dall'intervento **vige il PPTR** della Regione Puglia, approvato con D.G.R. con DGR Puglia del 16.02.2015 n. 176 (BURP 40 del 23.03.2015) **Il piano prevede diversi livelli di tutela**, distinguendo gli aspetti di carattere conformativo, quali le **Prescrizioni** e le **Misure di salvaguardia o le Discipline d'uso**, da quelli più generali volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso e del più ampio quadro normativo nazionale ed europeo, quali in particolare, gli **Indirizzi** e le **Direttive** e le **Normative d'uso** di cui alla sezione C2 delle Schede d'ambito, nonché l'insieme delle **Linee Guida** regionali.

Il PPTR pertanto è cogente nell'insieme di tutte le sue parti e costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela paesaggistica in ambito regionale previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Carta costituzionale ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14

Gli aereogeneratori e i cavidotti **non interferiscono direttamente con le componenti del paesaggio tutelate dal PPTR**-ricadenti nel territorio di competenza di questo Ufficio. All'interno del buffer dei 10 km sopra definito, sono tuttavia presenti le principali componenti tutelate (Beni Paesaggistici ed Ulteriori Contesti Paesaggistici) di seguito elencate, per le quali sono state indicate in maniera sintetica le distanze dagli aerogeneratori nei casi in cui risultano prossime agli stessi e coinvolgono direttamente l'area interessata dallo sviluppo dell'impianto e dalle opere di connessione.

- **Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturalistici**

- **BENI PAESAGGISTICI**

- Parchi e riserve:

- Riserve del Litorale Tarantino Orientale "Riserva naturale regionale orientata" LR n. 19 del 24.7.1997; decreto LR n.24 del 23.12.2002

- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI**

- UCP – Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m)

- UCP – Siti di rilevanza naturalistica: Duna di Campomarino (SIC e SIC Mare); - Torre Colimena (SIC e SIC Mare); - Posidonieto isola di San Pietro – Torre Canneto (SIC Mare)

- **Componenti Geomorfologiche**

- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI**

- Dolina: nel territorio comunale di Faggiano, Lizzano (a circa 800 m dal SM01), Sava, Manduria (a circa 800 m dal SM13), Francavilla Fontana.

- Lame e Gravine: nel territorio comunale di Torricella (**tra i 300 e 500 m c.a. dagli SM 01-02-03**), Maruggio (**a circa 700 m dal SM22**), Lizzano, Manduria, Taranto.

- Versanti: nel territorio comunale di Lizzano.

- Grotte: nel territorio comunale di Sava, Lizzano e Manduria (**a circa 100 m dal SM9**).

- Inghiottitoio: nel territorio comunale di Sava.

- Cordoni dunari: lungo la fascia costiera

- **Componenti Idrologiche**

- **BENI PAESAGGISTICI**



- Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 metri), tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera c del D. Lgs. 42/2004: Canale Ostone o dei Cupi R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904.
- Territori costieri (300 metri), tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera a del D. Lgs. 42/2004: Fascia costiera di pertinenza del Comune di Torricella, Maruggio, Manduria, Lizzano, Taranto.
- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI**
 - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m): nel territorio comunale di Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria, Faggiano.
 - Aree soggette a vincolo idrogeologico: nel territorio comunale di Lizzano, Torricella, Maruggio (a circa 800 m dai SM12-13), Manduria, Faggiano, Avetrana, Fragagnano.
- **Componenti botanico-vegetazionali**
 - **BENI PAESAGGISTICI**
 - Boschi, tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.: in particolare si evidenzia la presenza di aree boscate di dimensioni ampie e medie che costellano tutta l'area pertinente gli aerogeneratori di progetto, **anche con distanze minime di appena 100 m tra aerogeneratori e aree boschive**. Si segnala l'interazione diretta tra il tracciato del cavidotto interrato ed un'area boschiva nel territorio comunale di Avetrana.
 - **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI**
 - UCP – Aree umide: situata lungo la fascia costiera in territorio comunale di Manduria.
 - UCP - Aree di rispetto dei boschi: in alcuni tratti il tracciato del cavidotto interrato attraversa queste fasce di rispetto nel territorio comunale di Torricella, Maruggio, Sava ed Erchie e diversi aerogeneratori si trovano a meno di 100 m dal perimetro esterno del buffer (es. SM3-9-16).
 - UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale: sporadiche formazioni arbustive di dimensioni medio-piccole nei territori comunali di Torricella, Maruggio, Manduria, Sava, Lizzano.
 - UCP - Prati e pascoli naturali: **presenza di aree di grandi dimensioni in prossimità degli SM10-11-12-13 nel territorio comunale di Manduria e degli SM17-18 nel territorio comunale di Maruggio.**

- **Componenti culturali e insediative**

Nell'area vasta di 10 Km, per quanto attiene il territorio di competenza di questo Ufficio, si segnala la fitta presenza di Componenti culturali e insediative perimetrate dal PPTR vigente. A seguire si elencano le più significative tra tali componenti, evidenziano in particolare quelle localizzate nell'area interessata dallo sviluppo dell'impianto.

- **BENI PAESAGGISTICI**
 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004): Fascia costiera orientale ionico-tarantina (D.M. 01-08-1985, versante ionico salentino, PAE 0142, vincolo paesaggistico diretto istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino).
 - Zone di interesse archeologico (tutelate ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m):
 - Grotta del Rospo (D.M. 15/05/1995, Torricella, ARC 0587, vincolo archeologico diretto e indiretto istituito ai sensi della L. 1089). Si evidenzia che è situato a ca. **200 m in direzione E dal SM19** nel territorio comunale di Torricella.
 - Insedimento preistorico in località Le Fiate (Manduria, ARC 0542, area soggetta a vincolo archeologico diretto e relativa area di rispetto istituito ai sensi della L. 1089 con D.M. 03/12/1999). Si evidenzia che il sito archeologico è localizzato ca. **500 m a NNE di SM10** in territorio comunale di Manduria.
 - Insedimento messapico in località Li Castelli (Manduria, TA019, TA064, area in parte vincolata anche con D.M. 20.08.1984), posta ca. **2,4 Km a E di SM16**. Si segnala **che il tracciato del cavidotto di connessione si estende per una lunghezza di m 371 all'interno di tale BP**.
 - Insedimento messapico e Mura di Manduria (Manduria, ARC0596-0597, area tutelata con vincolo archeologico indiretto istituito ai sensi della L. 1089 con D.M. 07/05/1946-04/08/1974), situato ca. 5,8 km a NE dell'aerogeneratore più vicino (SM 11).
 - Villa romana in località Palma (Torricella, ARC 0588, area tutelata con vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 490 del 1999 con D.M. 05/02/2003), posta ca. **3,1 km ad ONO di SM17**.
 - Strutture portuali e insediamento costiero greco-romano nella baia di Torre Ovo (Torricella, ARC 0590, area tutelata con vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089 con D.M. 03/04/1985), localizzata a ca. 3,6 km a SSO di SM17).



- Zone gravate da usi civici: in territorio comunale di Torricella, Decreto Ministeriale del 30/01/1964 – autorizzazione ad alienare
- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI**
 - UCP – Città consolidata: Torricella, Maruggio, Sava, Manduria, Fragagnano, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe, Avetrana.
In particolare, il nucleo urbano di **Torricella** sorge ad O dell'impianto, a circa 2 km da SM18 e SM19; **Sava** è situata a N dell'impianto e dista circa 3 km dagli aerogeneratori SM5-SM9; **Uggiano Montefusco**, anch'esso situato a N dell'impianto, dista ca. 3 km da SM, SM10, SM11; **Maruggio**, localizzato a S dell'impianto, dista circa 3 km dagli SM12-SM13-SM22.
 - UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa:
 - **Segnalazioni architettoniche**: tra le numerose testimonianze nell'area buffer si segnalano solo quelle che si trovano nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori: Masseria Celodonia (distanza minima: **400 m dall'aerogeneratore SM1**); Masseria Tremola (**distanza minima: 100 m dall'aerogeneratore SM19** e immediate vicinanze con il tracciato del cavidotto interrato); Masseria Crevara (distanza minima: **500 m dagli aerogeneratori SM17-18**); Masseria Tremola Vecchia (distanza minima: **300 m dall'aerogeneratore SM20**); Masseria Tremola, **ca. 200 m a N dall'aerogeneratore S19**); Masseria Coppola (distanza minima: 700 m dall'aerogeneratore SM5); Masseria La Spina (distanza minima: **500 m a SO dell'aerogeneratore SM 09** e 900 m a NO dell'aerogeneratore SM7) e immediate vicinanze con il tracciato del cavidotto interrato); Masseria Giustiniani (distanza minima: 800 m dall'aerogeneratore SM11); Masseria Marroco (distanza minima: **400 m dall'aerogeneratore SM15**); Masseria Dei Preti (nelle immediate vicinanze con il tracciato del cavidotto interrato).
 - **Segnalazioni archeologiche**: si segnalano l'insediamento rupestre intorno alla grotta del rospo, con fasi di uso in età preistorica e greca, situato ca. 400 m a SE di SM 19, e l'area intorno alla Madonna di Pasano, localizzata a ca. 1,7 km a NNO da SM03.
 - **Aree a rischio archeologico**: Casa di Noi (**a meno di 200 m a O di SM13 e ca. 500 m a NE di SM15**), Casa Doria (**a 100 m dal SM16 e a ca. 500 m da SM15**), Madonna di Bagnolo (**400 m a NNE di SM10 e a 800 m a NE di SM 11**), Mondonuovo, **ca. 400 m a SSO dell'area di storage, 700 m a NO di SM15, 500 m NE di SM14**, Casa Sergi (**300 m a N di SM 13 e 900 m a NE di SM 12**)
 - Aree di rispetto delle Componenti culturali insediative:
 - aree di rispetto relative a Siti storico culturali;
 - aree di rispetto relative a Zone interesse archeologico;
 - aree di rispetto relative alla rete tratturale.
 - UCP - Aree appartenenti alla rete dei Tratturi. Si segnala **che il tracciato del cavidotto di connessione attraversa il Regio Tratturo Martinese** nel territorio comunale di Manduria.
- **Componenti dei valori percettivi**
 - UCP – Strade panoramiche: SP136TA
 - UCP – Strade a valenza paesaggistica: SP136TA, SP129TA, che attraversano, da nord a sud, l'area in cui insistono gli aerogeneratori di progetto; SS174 e SS7 ter, che attraversano marginalmente il quadrante orientale dell'area di progetto dell'impianto.

L'area interessata dall'ipotesi di installazione del parco eolico è situata tra una serie di assi viari considerati di particolare valenza paesaggistica dal punto di vista percettivo, dai quali si ritiene che l'installazione degli aerogeneratori risulti facilmente percepibile. In particolar modo, la SS129 TA passa ad appena 930 m dall'aerogeneratore SM3 e la SP136 TA, il cui tratto più meridionale è riconosciuto come Strada panoramica dal PPTR, è situata a circa 400 m dal SM14. La vicinanza di queste all'area di progetto e la conformazione pianeggiante del terreno consente, percorrendo i due assi viari, di percepire facilmente singole porzioni dell'impianto, interrompendo quindi la continuità del paesaggio agrario.

Per tutti i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici sopra identificati, si applicano le norme contenute negli specifici articoli delle NTA del PPTR.

Si evidenzia, per quanto riguarda le interferenze dirette del cavidotto di connessione con i beni tutelati dal PPTR sopra elencati quanto segue:

 - **La realizzazione del cavidotto interrato nel BP- zona di interesse archeologico relativa all'insediamento messapico del "Li Castelli" rientra tra gli interventi non ammissibili ai sensi dell'art. 80, co.2, lett. a8 delle NTA del PPTR.**

- La realizzazione del cavidotto interrato in attraversamento all'UCP- testimonianza della stratificazione insediativa - area appartenente alla rete dei tratturi (Regio Tratturo Martinese) rientra tra gli interventi ammissibili ai sensi dell'art. 81, co.2, lett. a7 delle NTA del PPTR.

1.2 Beni architettonici (D. Lgs. 42/2004 – Parte Seconda)

Nell'area direttamente interessata dall'impianto non sono presenti beni architettonici vincolati. Si riportano in ogni caso di seguito, con riferimento all'area vasta di 10 km o intersecato dalla stessa, i beni architettonici tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, di proprietà pubblica o privata, posti al di fuori dei centri storici più noti. A tali beni si aggiunge la ricognizione (non esaustiva) altri beni architettonici individuati sulla base di conoscenze dirette e/o indirette e indagini bibliografiche.

Vincoli architettonici

- Torre delle Moline, nel comune di Maruggio (D.M. 27/03/1987, vincolo architettonico diretto istituito ai sensi della L. 1089/39)
- Torre dell'Ovo, nel Comune di Maruggio (D.M. 10/06/1097, vincolo architettonico diretto istituito ai sensi della L. 1089/1939)
- Torre Burraco, nel Comune di Manduria, (D.M. 23/08/1984, ARK0527, vincolo architettonico diretto istituito ai sensi della L. 1089/1939)
- Casale La Tagliata, nell'isola amministrativa del Comune di Taranto (D.M. 13/03/1974, Taranto, vincolo architettonico diretto istituito ai sensi della L. 1089)
- Castello di Faggiano (D.M. 24/11/1975, Faggiano, vincolo architettonico diretto istituito ai sensi della L. 1089)

Segnalazioni architettoniche

- Centro storico della frazione di Monacizzo, nel Comune di Torricella (situato a circa 1 km a S-SO dell'aerogeneratore SM17): il piccolo insediamento, situato in posizione dominante sull'orlo di un terrazzo poco rilevato in precedenza occupato da un insediamento indigeno e poi greco, conserva ancora l'impianto urbanistico e il brano di tessuto edilizio di origine medievale.
- Chiesa di S. Maria di Bagnolo, nel comune di Manduria (situata a ca. 450 m a NNE di SM10), di origine medievale, ma conservata in forme sei- settecentesche con più fasi edilizie; intorno alla chiesa si estendeva il casale di Bagnolo.
- Santuario di S. Maria di Pasano, nel comune di Sava (situata a ca. 1,7 km di SM03), conservato in forme settecentesche ma di fondazione medievale, sorto in corrispondenza di un'area frequentata a scopi culturali in età greca, poi probabilmente sede di un insediamento rurale di età romana e di un casale medievale.

1.3 Beni archeologici

Gli aerogeneratori, la viabilità di accesso e le opere di connessione non interferiscono direttamente con vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, tuttavia nell'area vasta si registra una significativa densità di siti e aree di interesse archeologico.

Si riportano di seguito i beni archeologici tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, cui si aggiunge la ricognizione di ulteriori beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico individuati sulla base di conoscenze dirette e/o indirette e dati bibliografici, le cui tipologie sono alquanto diversificate.

Vincoli archeologici

(vincoli recepiti anche nel PPTR come **BP-zone di interesse archeologico**)

- Grotta del Rospo (D.M. 15/05/1995, Torricella, vincolo archeologico indiretto istituito ai sensi della L. 1089/1939), **situata 200 m a E di SM19.**
- Villa romana in località Palma (D.M. 05/02/2003, Torricella, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 490/1999), **situata ca 3,1 km a ONO di SM17.**
- Insediamento neolitico in località Le Fiate (D.M. 03/12/1991, Manduria, vincolo archeologico diretto e relativa area di rispetto istituito ai sensi della L. 1089/1939), **situato ca. 500 m a NNE di SM10 e ca. 2,4 km in direzione E di SM16.**
- Insediamento messapico fortificato de Li Castelli (D.M. 20.08.1984, Manduria, vincolo archeologico diretto e relativa area di rispetto istituito ai sensi della L. 1089/1939), **situato ca. 2,4 Km a E di SM16 (il vincolo archeologico è incluso nel più ampio BP_zona di interesse archeologico del PPTR).**
- Parco archeologico delle Mura di Manduria (D.M. 07/05/1946-04/08/1974, Manduria, vincolo archeologico indiretto o area di rispetto istituito ai sensi della L. 1089/1939), **ca. 5,8 km a NE dell'aerogeneratore più vicino.**



- Strutture connesse ad un approdo e ad un insediamento costiero di età greco-romana in località Torre Ovo e (D.M. 03.04.1985, Torricella, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089/1939), situate a ca. 3,2 KM da SM.

(vincoli non recepiti nel PPTR come zone di interesse archeologico)

- Resti di un apprestamento costiero di età romana e tonnara in località Tonnara (D.C.P.C. del 18/04/2018, Maruggio, vincolo diretto ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a del D.Lgs. 42/2004);
- Insediamento preistorico in località Terragne a Manduria (D.M. 29/10/1992, **situato a ca. 3,9 km da SM 11**
- Regio Tratturello Martinese, tutelato con D. M. 23.12.1983 (recepito nel PPTR come UCP-testimonianza della stratificazione storico-insediativa); **il cavidotto di connessione attraversa il sedime tratturale.**

Aree tutelate ope legis

- Area archeologica estesa immediatamente ad ovest dell'abitato di Monacizzo (situata ca. 1 km a SSE dell'aerogeneratore SM 17): l'area, di proprietà pubblica, è stata oggetto a più riprese di interventi di scavo che hanno permesso di evidenziare parte dell'insediamento antico su cui si è sviluppato l'abitato attuale, con fasi insediative dell'età del ferro, greche e medievali.

Per quanto attiene gli altri siti noti da bibliografia o da atti d'ufficio, si ritiene inoltre opportuno evidenziare che l'impianto si colloca in un contesto territoriale fortemente connotato da un patrimonio archeologico diffuso, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, che conosce un particolare sviluppo in età messapica, tra VIII e VII sec. a.C., come indica la presenza sia dell'esteso insediamento fortificato de Li Castelli sia di insediamenti minori posti su piccole alture, come quelli tra di **Monacizzo** (ca 1 Km a SO di SM17), Monte Masciuolo, Castigno e **Monte Magalastro** (quest'ultimo posto a ca 300 m a ESE di SM03), verosimilmente sorti su precedenti abitati pre-protostorici.

Con la colonizzazione greca il territorio interessato dal parco eolico in esame si struttura come un'area che fa da cerniera tra il territorio coloniale di Taranto e l'area messapica (in cui resta incluso Li Castelli), caratterizzata da insediamenti che si sviluppano spesso sugli stessi siti già occupati dagli abitati dell'età della fine dell'età del Ferro già citati, in molti casi con funzione di avamposto difensivo o comunque di controllo del territorio, come documentano resti di fortificazioni (Monte Malagastro) o torri (Monte Masciuolo), ma anche da insediamenti rurali con le relative necropoli, tra cui si citano quelli in località **Cravara** (ca. 600 m a ESE di SM18), Olivaro, Pezza della Torre. Il ruolo di area di confine della chora tarantina è confermato anche dalla presenza di luoghi di culto (documentati in località La Samia, Pezza della Torre e Monacizzo, tra Torricella e Maruggio, **Agliano** e **Pasano** nel comune di Sava e Madonna d'Alto Mare sulla costa, ancora nel territorio di Maruggio). Al limite SE dell'area in cui si estenderà l'impianto eolico, proprio il sito di Monacizzo, posto ca. 1 km a SO dell'aerogeneratore SM17, sembra aver svolto un ruolo gerarchico nell'organizzazione degli insediamenti minori (fattorie), favorito dalla posizione a controllo di un'area fertile e dalla breve distanza dalla costa, dove è documentato (nella baia di Torre Ovo) un piccolo nucleo insediativo legato all'economia del mare dotato di un molo.

Uno sviluppo analogo è del comprensorio in esame è documentato anche in età romana, con numerose ville e insediamenti rurali minori, in genere sui siti dei precedenti nuclei rurali ellenistici, e con sviluppo fino al tardo antico: tra questi si segnalano la villa in località Palma (Torricella), nota grazie a scavi sistematici, e quella in località Pezza della Torre (poco ad ovest di Monacizzo), ma anche l'insediamento di S. Maria di Bagnolo (Manduria).

Anche in età medievale il comprensorio è particolarmente fitto di insediamenti rurali, in particolare casali attestati a partire dal XI-XII secolo, sorti talvolta in continuità con centri antichi (ad esempio nel caso di Monacizzo, Pasano, Aliano, Cravara e S. Maria di Bagnolo), che in alcuni casi hanno dato origine gli attuali centri abitati. L'area è inoltre interessata dallo sviluppo di una linea di confine nota come "Limitone Dei Greci", che da Aliano (Sava), passando per le località Camarda e Pasano si dirigeva verso sud sul Monte Magalastro e Maruggio e quindi verso Torre Borraco, sulla costa. Si evidenzia che tale linea di confine, attestata da un tratto di oltre 1 km di muratura a secco e documentata nel XV secolo come limite della giurisdizione feudale tra Taranto e Oria, si conserva ancora nella sopracitata località Camarda, dove un saggio di scavo (ubicato a ca. 2,8 Km a N di SM03 ha premesso di datare una prima fase costruttiva della struttura al VII sec. d.C.

2. ESPLICATAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a Descrizione del contesto paesaggistico



Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), l'area di interesse, compresa nel buffer dei 10 km, ricade nell'Ambito Territoriale del "Tavoliere salentino" e in particolare nella Figura territoriale "Murge Tarantine", e vi fanno parte i seguenti territori comunali: Taranto (isola amministrativa), Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria, Avetrana, Sava, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe.

La figura territoriale delle **Murge Tarantine** è costituita dalle propaggini delle alture murgiane che comprendono una specifica porzione dell'altopiano calcareo quasi interamente ricadente nel settore centro orientale della Provincia di Taranto e affacciante sul Mar Ionio. La figura è definita dalla morfologia derivante dai rilievi terrazzati delle Murge che degradano verso il mare, dove rari tratti di scogliera si alternano ad una costa prevalentemente sabbiosa, bassa e orlata da dune naturali di sabbia calcarea, con aree retrodunali che ospitavano estesi acquitrini bonificati a partire dall'età giolittiana. Dal punto di vista insediativo-patrimoniale la figura è connotata, a nord dell'area di progetto, dalla fitta maglia urbana di Manduria e Sava e a sud dal territorio di Avetrana e dai più piccoli insediamenti di Torricella e Maruggio che fanno da spartiacque tra la piana prettamente agricola, costellata da innumerevoli masserie e zone di interesse archeologico e la fascia costiera già fortemente pressata da una consistente antropizzazione.

Il paesaggio rurale è dominato dalla coltura della vite che si sviluppa sui terreni argillosi presenti nell'interno (sui quali si estende l'area interessata dall'estensione dell'impianto) e si intensifica presso i centri abitati. L'oliveto è invece presente sui rilievi calcarei che degradano verso il mare e lasciano il posto alla macchia nei territori più impervi o nei pressi della costa.

Gli elementi di rilevante importanza naturalistica si ritrovano maggiormente nella fascia costiera, in particolare nel buffer di 10 km troviamo le "Riserve del litorale Tarantino Orientale L.R. n. 24/2002" e 2 SIC, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43, quali "Torre Colimena" e "Duna di Campomarino". Si tratta di aree numerose e diversificate ad elevata biodiversità soprattutto per la presenza di numerosi habitat d'interesse comunitario, come zone umide essenziali per lo svernamento e la migrazione delle specie di uccelli.


Le criticità legate alla conservazione della struttura di lunga durata paesaggistica della figura sono costituite dai fenomeni di sfruttamento delle forme di modellamento carsico (cave), di edificazione lineare di tipo produttivo lungo le infrastrutture, di espansione dei margini urbani nel mosaico rurale con tessuti a maglie larghe, nonché la dispersione insediativa soprattutto sulla costa. **Più in generale, per l'ambito nel suo insieme, parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.**

In riferimento alla lettura identitaria del paesaggio, di seguito si evidenziano, in sintesi, alcuni aspetti che caratterizzano il paesaggio del territorio in esame con specifico riferimento al settore che sarà occupato dall'impianto, e ne consentono rapidamente la lettura e percezione della stratificazione storica e ambientale:

- Il territorio interessato dalla realizzazione dell'impianto, nel complesso pianeggiante e via via digradante verso il mare con orli terrazzati, è esteso in senso E-O a est dell'abitato di Torricella; **l'area presenta una forte matrice rurale con un paesaggio agrario caratterizzato prevalentemente da vigneti, inframmezzati da oliveti, pochi seminativi e aree a pascolo; i terrazzi più prossimi al mare, e in particolare la zona dell'impianto, sono sfruttati in prevalenza per la coltivazione dell'olivo e si caratterizzano per un mosaico rurale costituito da lotti irregolari e di dimensioni variabili, in cui sono presenti numerosi oliveti di antico impianto, anche con alberi monumentali, sia a sesto irregolare sia a sesto regolare, nonché – in misura minore – oliveti giovani, mentre il vigneto ritorna preponderante ai margini nord, ovest ed est dell'area dell'impianto.**
- l'area è comunque caratterizzata dalla presenza di alcuni **rilievi poco pronunciati** (cfr. elaborato 19_20_EO_ENE_VA_AMPL_PL_38_00.pdf, Carta delle pendenze), **talvolta corrispondenti agli orli dei terrazzi, altre volte isolati all'interno di essi**; tali rilievi sono stati la **sede privilegiata di insediamenti antichi**, talvolta con continuità fino al medioevo e intorno ad essi si è spesso articolata la viabilità: oltre alla collina di Monacizzo e al basso e ampio rilievo su cui sorge l'insediamento messapico de Li Castelli, si segnalano l'altura di Monte Magalastro (presso SM03), il colle di Cravara (600 m a ESE di SM18) e il Monte Maciulo (subito a N di SM12 e SM 13).
- **Il mosaico agrario è interrotto da aree a pascolo, in genere sui pianori più rilevati in cui affiora il sostrato roccioso, e da alcune aree boscate di limitate dimensioni**, in particolare sul lato meridionale più prossimo alla costa, lungo la quale sopravvive l'ecosistema spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida retrodunale ancora e dove sono infatti presenti aree protette quali le "Riserve del litorale Tarantino Orientale L.R. n. 24/2002" e dei



due SIC di “Torre Colimena” e “Duna di Campomarino”. **La trama agraria risulta inoltre polarizzata intorno a complessi masserizi storici e caratterizzata da una fitta trama di murature a secco, che spesso affiancano le strade rurali, e da diffuse costruzioni a secco** (pagliare, di cui due prossime rispettivamente a SM20 e a SM22), come si evince dalla Relazione sul paesaggio agrario (19_20_EO_ENE_VA_RE_05_00.pdf) e dalla documentazione fotografica inclusa Relazione archeologica (elaborato 19_20_EO_ENE_VA_AM_R.pdf).



- Per quanto concerne le Componenti culturali e insediative, nell’area di progetto e nelle sue adiacenze insistono numerose segnalazioni architettoniche che rientrano prettamente nella categoria delle masserie e che connotano fortemente il paesaggio e la sua vocazione agricola. Inoltre, i più significativi siti archeologici prossimi agli aerogeneratori presentano interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m del D.lgs. 42/2004 e costituiscono evidenti elementi di discontinuità all’interno della trama delle suddivisioni agrarie. Si tratta dei siti de **Li Castelli**” e **“Le Fiatte”**, nel territorio comunale di Manduria, localizzati rispettivamente a ca. 2,4 km in direzione E dell’aerogeneratore SM 16 e 500 m a N dell’aerogeneratore SM10, e della cosiddetta **“Grotta del Rospo”**, in territorio comunale di Torricella, sita a breve distanza dalla torre eolica SM19. In adiacenza al limite S del sito archeologico in località Le Fiatte, inoltre, si estende l’UCP-area a rischio archeologico che ha il suo fulcro nella chiesa di **S. Maria di Bagnolo**.
- Infine, individuate come Componenti dei valori percettivi, si segnalano, in particolare, due assi viari considerati Strade a valenza paesaggistica, la **SS129 TA** e la **SP136 TA**, il cui tratto meridionale è configurato come Strada panoramica, che tagliano trasversalmente l’area di progetto. Da entrambe è possibile avere una chiara percezione del mosaico agricolo dell’area, intervallato dai complessi masserizi e dalle altre componenti paesaggistiche sopracitate.

2.1.b Descrizione degli impatti

Per quanto attiene gli impatti diretti, gli aerogeneratori, i cavidotti interni all’impianto e le opere accessorie non interferiscono direttamente con Beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, né con altre tutele previste dal PPTR; **si evidenzia tuttavia che il cavidotto di connessione interferisce direttamente con l’UCP - Aree appartenenti alla rete dei tratturi**, in quanto attraversa il Regio Tratturello Martinese, e con il **BP – Zona di interesse archeologico relativa all’insediamento messapico de “Li Castelli (Manduria) per un tratto di m 371**. Nel primo caso si tratta di un intervento ammissibile ai sensi della normativa d’uso di cui all’art. 81, punto A7 delle NTA del PPTR; nel secondo caso, contrariamente a quanto affermato nell’elaborato Y2F5HT6-RelazionePPTR.pdf (p. 29) l’intervento rientra tra gli interventi non ammissibili ai sensi dell’art. 80, comma 2, punto a8 delle NTA del PPTR («realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche con palificazioni»).

Dal punto di vista dell’impatto visuale, il modello digitale del terreno (DTM) della Regione Puglia ha evidenziato (vedi immagine a destra), come già ampiamente esplicitato nell’analisi del contesto, che l’impianto di progetto è situato sull’orlo morfologico delle propaggini delle Murge tarantine, a sud delle quali si estende un’area pianeggiante che digrada verso il mare. **La gran parte degli aerogeneratori si trova pertanto in posizione sopraelevata rispetto ai territori costieri e a quelli nell’immediato entroterra**, e tale collocazione accentua la loro visibilità soprattutto dalle aree alla base dei terrazzi murgiani, considerando anche la notevole altezza dei manufatti.

La realizzazione del progetto in esame produce inoltre significativi impatti indiretti sul contesto paesaggistico in cui saranno installate le 22 pale eoliche previste, in quanto determina frammentazione e artificializzazione del paesaggio rurale, ancora ben conservato, nel quale la trama agraria attraversata da poche strade asfaltate e segnata soprattutto da strade poderali bianche e da muretti a secco, connotata prevalente dalla coltura dell’olivo, si alterna ad alcune aree a maggiore naturalità quali i pascoli e le aree a bosco/macchia ed è strettamente connessa ai complessi

masserizi storici. Come evidente dall'analisi delle fotosimulazioni (elaborato 19_20_EO_ENE_VA_AM_PL_44_00.pdf), l'impianto introdurrebbe elementi artificiali di notevole altezza (200 m), del tutto fuori scala rispetto al contesto, visibili a grandi distanze e non paragonabili a nessun altro elemento isolato, naturale o antropico, presente nelle aree circostanti: a titolo esemplificativo, le pale risulterebbero visibili da **Masseria Scerza** (P.O. 127: SM 04, SM21, SM06) masseria Tremola Vecchia (P.O. 143: SM21, SM20), da **masseria Marocco** (P.O. 137: SM15) dal **BP- Zona di interesse archeologico in località Palma** (P.O. 95: SM20, SM19; SM17, SM18).

Si analizzano, di seguito, gli ulteriori fotoinserimenti più significativi richiesti con le integrazioni (elaborato N8M3C18_DocumentazioneSpecialistica_24_02):

- gli **aerogeneratori SM08, SM21, SM22** risultano visibili da P.S.93 "Masseria dei Preti" direzione nord con effetto bosco piuttosto ravvicinato, interrompendo il morbido profilo di aree boscate a macchia mediterranea;
- dal P.S. 111 "Jazzo Serramara" l'aerogeneratore **SM01**, cumulato con altri impianti eolici della zona, modifica totalmente lo skyline selvaggio della zona, caratterizzata da distese di ulivi secolari che si alternano ad aree a pascolo e a vegetazione mediterranea con andamento prettamente pianeggiante;
- dal P.S. 115 "Masseria Palermo" si percepisce una densità di torri eoliche tale da dar vita ad un evidente effetto bosco, percepibile di conseguenza anche dal più vicino centro abitato di Torricella (P.S. 131), compromettendo quindi le visuali aperte sulla campagna circostante, elemento caratterizzante del paesaggio di questa figura territoriale;
- dal P.S. 118 "Masseria Rovina", seppur nella simulazione post operam non sia evidenziata la torre eolica SM01, si segnala una fitta e ravvicinata presenza di aerogeneratori che svettano sulla compagine degli ulivi che caratterizzano le visuali;
- dal P.S. 119 "Masseria Celodonia", nonostante la densa presenza di ulivi, gli aerogeneratori SM01 e SM02 svettano sullo skyline arborato, interrompendo le relazioni visuali tra il manufatto architettonico e il contesto agrario;
- dal P.S. 126 "Masseria Giustiniani" la presenza degli aerogeneratori **SM10 e SM11** è dominante e modifica pesantemente la percezione visuale del paesaggio agrario che, attualmente, si percepisce da tale complesso architettonico, in special modo in direzione nord-ovest e sud;
- dal P.S. 127 "Masseria Scerza" l'impatto visuale degli aerogeneratori, come già evidenziato dai fotoinserimenti forniti al primo invio, si conferma molto forte e impattante, gravando sul complesso masserizio da postazioni molto ravvicinate che spiccano sugli uliveti che circondano il manufatto. L'effetto bosco è presente e denso e compromette inevitabilmente le relazioni funzionali e visuali tra la masseria e l'agro circostante;
- Dal P.S. 132 "Masseria Crevara" gli aerogeneratori **SM17 e SM18** sono ravvicinati e incombenti, cui si aggiunge l'impatto, alla distanza, degli altri generatori di progetto;
- Dal P.S. 135 "Grotta del Rospo" (vincolo archeologico e BP- zona di interesse archeologico del PPTR) saranno visibili gli aerogeneratori di progetto **SM19; SM04 e SM20**;
- dal P.S. 136 "Grotta del Rospo" (all'interno di una cava che ha in parte modificato una piccola gravina con grotte artificiali e naturali) sarà visibile l'aerogeneratore SM19;
- Dal P.S. 137 "Masseria Marocco" la presenza degli aerogeneratori **SM14, SM15 e SM11** è significativamente impattante in quanto, sommata alle torri eoliche già presenti o in fase di costruzione (si segnala che sono presenti, nei fotoinserimenti, torri eoliche molto ravvicinate di cui non è specificata la presenza e la natura in planimetria come invece segnalato in altre key plan), dà vita ad un "effetto selva" che incide considerevolmente sulle relazioni visuali e funzionali del manufatto architettonico con il suo contesto di riferimento;
- Si evidenzia che il P.S. 138 "Masseria Surani Grande" è insufficiente a fornire indicazioni concrete sull'impatto del SM16 in quanto è stato scelto un punto di vista non funzionale a tale analisi, posto dietro ad un albero;
- La direzione in pianta indicata del P.S. 143 "Tremola vecchia" (nord e nord-ovest) è errata rispetto al reale orientamento in planimetria. Infatti, in pianta è orientata graficamente verso sud-est e non è dunque comprensibile quale torre eolica si sta tralasciando, non combaciando distanze e orientamento. Gli aerogeneratori di progetto che potrebbero avere, infatti, un impatto importante sulle visuali della masseria sono **SM4, SM19 e SM20**, situati rispettivamente in direzione nord-est e nord-ovest i primi due, più distanti, e sud-est il terzo, molto più vicino;
- Dal P.S. 148, insediamento preistorico di masseria "Le Fiatte" si ha una notevole percezione degli aerogeneratori di progetto, vicini e lontani, che svettano su estesi vigneti che, per forza di cose, non sono in grado di occultare o amalgamarsi a tali elementi verticali e artificiali, compromettendo dunque, da quest'area, le visuali. Anche in questo caso, si segnala che il primo fotoinserimento ha una direzione erronea

indicata in pianta, poiché a nord non sono presenti aerogeneratori di progetto dato che il più vicino (SM09) è situato ad est rispetto al punto di vista scelto o ad ovest rispetto all'orientamento della planimetria;

- Dalla SP 136, P.S.152-154, si percepisce un cospicuo "effetto selva" causato dall'addensarsi degli aerogeneratori di progetto che svettano, in prospettiva dinamica, tra uliveti, seminativi e boschi. Si riporta la dicitura di "Strada a valenza paesaggistica" dalle NTA del PPTR della Regione Puglia "Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico". **Si ritiene che l'impianto di progetto comprometterebbe irrimediabilmente le visuali e gli scorci dei paesaggi rurali che si possono apprezzare da tali assi viari.**

In merito alle integrazioni dei fotoinserimenti, si sottolinea comunque la mancanza, in parte delle simulazioni post operam fornite, della precisa indicazione della pala eolica di progetto rappresentata, rendendo difficoltosa la valutazione effettiva dell'impatto degli aerogeneratori di progetto sul paesaggio circostante. Questo per via, soprattutto, della presenza di ulteriori impianti della stessa tipologia non ancora costruiti ma di cui si è, correttamente, tenuto in considerazione nell'analisi dei fotoinserimenti e con i quali le torri eoliche proposte entrano in relazione visuale, soprattutto, implementando il carico sulle visuali dell'area e dai punti più sensibili di essa.

2.1.c Criticità rispetto agli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR (sezione C2 della scheda D'Ambito n. 10 "Tavoliere Salentino" (elaborato 5.10 del PPTR)

Il PPTR rileva diverse criticità per il contesto sopra descritto e sottolinea come, per l'Ambito in questione, **la presenza di "Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati"** determinando "un progressivo abbandono di masserie e ville storiche" presenti in gran numero nella zona. In particolare, lo strumento pianificatorio individua, per ogni componente paesaggistica con cui l'impianto eolico di progetto interferisce e interagisce, obiettivi di qualità o, evidenziando che gli Enti, i soggetti pubblici privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, quale appunto quello in esame, debbano far riferimento a fondamentali Indirizzi e Direttive d'azione. Di seguito si riporta la normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito del "Tavoliere salentino" applicabile al progetto in esame.

Rispetto alle **Componenti Idro-Geo-Morfologiche**, il PPTR indica esplicitamente di "Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali", con particolare riferimento alle doline e le lame che insistono in prossimità dell'impianto di progetto, alcune anche a meno di 500 m dagli aerogeneratori.

Riguardo alle **Componenti Ecosistemiche e Ambientali**, il PPTR individua tra gli altri i seguenti obiettivi: "Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale", "Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi". Per il conseguimento di tali obiettivi, il PPTR suggerisce di "Salvaguardare le pratiche agronomiche che favoriscono la diversità ecologica e il controllo dei processi erosivi", "Ridurre la frammentazione degli habitat", "Implementare e valorizzare le funzioni di connessione ecologica anche attraverso le fasce di rispetto dei percorsi ciclopedonali e dei tratturi". L'area di progetto è particolarmente ricca di boschi, di dimensioni anche importanti, le cui aree di rispetto sono in diretta prossimità con alcuni aerogeneratori. La presenza dell'impianto, incrementando i processi di artificializzazione del paesaggio, appare in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica della scheda d'ambito, specie in considerazione degli importanti e delicati ecosistemi delle "**Riserve del litorale Tarantino Orientale L.R. n. 24/2002**" e dei due SIC di "**Torre Colimena**" e "**Duna di Campomarino**" situati lungo la costa.

Rispetto alla struttura e alle **Componenti antropiche e storico-culturali**, in particolare per quanto concerne le Componenti dei Paesaggi rurali che, nell'area di studio, sono caratterizzanti, il PPTR, individua i seguenti obiettivi: "Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici" e "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali"; per il conseguimento di tali obiettivi, sono indicate le seguenti direttive cui gli enti e i soggetti pubblici e privati devono attenersi: "Salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito", "tutelare la continuità della maglia olivetata e del mosaico agricolo", "Tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto" e "Tutelare la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza". Trattandosi di un territorio particolarmente ricco di segnalazioni architettoniche relative all'edilizia rurale, il PPTR, in questi contesti afferma l'importanza di promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali

dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza." Il territorio in cui insiste il progetto di parco eolico si presenta denso di segnalazioni architettoniche di tipo masserizio, tra cui si segnalano la Masseria Celodonia, Masseria Tremola, Masseria Tremola Vecchia, Masseria Crevara, Masseria Marroco e la Masseria La Spina, situate a meno di 500 m dagli aerogeneratori. Il progetto in esame, caratterizzato da turbine eoliche direttamente e notevolmente visibili dai suddetti manufatti, ne comprometterebbe le relazioni funzionali con il contesto circostante, andando a frammentarne la matrice agricola e le connessioni sia fisiche sia visuali. Inoltre, ne risentirebbe la struttura estetico percettiva della campagna circostante determinando una svalutazione dei i valori paesaggisti degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto.

Con riferimento alla maglia olivetata e al mosaico agricolo, si evidenzia che l'impianto **interferisce con 433 alberi (prevalentemente alberi di ulivo), di cui 13 sono assimilabili ad alberi monumentali** (con diametro del tronco maggiore di 1 m). Negli elaborati integrativi forniti dal proponente si dà conto delle modalità di spostamento degli alberi interferiti (cfr. elaborati N8M3C18_DocumentazioneSpecialistica_40_01: Piano di gestione delle interferenze del paesaggio agrario e N8M3C18_DocumentazioneSpecialistica_40_02), tuttavia si osserva che lo spostamento permanente di 181 alberi costituisce comunque un'alterazione dei caratteri peculiari del paesaggio rurale dell'ambito di riferimento.

Una significativa trasformazione delle componenti dei paesaggi rurali è determinata anche dagli interventi di adeguamento della viabilità, in genere di dimensioni contenute, che dovrà essere ampliata fino ad una larghezza di 5 metri, per consentire il trasporto degli elementi costitutivi delle pale eoliche. Tali interventi comportano la demolizione dei muri a secco che costeggiano le strade (in particolare quelle interpoderali non asfaltate) e si configurano come elemento distintivo della trama agraria, nonché come manufatti storicizzati e pertanto irripetibili senza alterarne l'autenticità che consiste in precise scelte di tessitura del materiale lapideo. **La lunghezza totale dei muretti a secco da demolire è pari a 7140 metri**, , pertanto si ritiene che, nonostante sia prevista la ricostruzione in posizione traslata previo rilievo di dettaglio, gli interventi di adeguamento della viabilità determinino comunque un importante impatto negativo: **il peculiare sistema strade poderali bianche-muretti a secco, con eventuali alberature poste ai margini o vegetazione infestante lungo le strutture murarie, che connota il paesaggio rurale della Murgia tarantina, sarà trasformato in modo irreversibile**, a partire dalle dimensioni delle strade, anche se tale sistema viene riproposto in maniera del tutto artificiale a seguito dello spostamento delle strutture murarie e degli alberi.

Infine, per quanto concerne le **Componenti visivo-percettive**, si è già evidenziata la presenza di assi viari indicati come Strade a valenza paesaggistica e Strade panoramiche quali le **SS129 TA** e la **SP136 TA**. A tal riguardo, la scheda d'ambito (sezione C2) in relazione all'obiettivo "Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia", fornisce il seguente indirizzo: "Salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale" e la seguente direttiva per i soggetti pubblici e privati responsabili di progetti di rilevante trasformazione "impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano". Considerati i fotoinserti dalla SP 136, si ritiene il progetto in contrasto con gli obiettivi di qualità del PPTR.

2.2 Beni archeologici

Come già evidenziato nel paragrafo 1.3, il comprensorio territoriale in cui si inserisce l'impianto in valutazione è caratterizzato da numerose testimonianze archeologiche che coprono un arco di tempo esteso dalla preistoria al Medioevo, che costituiscono con buona probabilità solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali ancora conservate nel sottosuolo. Anche la documentazione fornita dal proponente evidenzia il significativo potenziale archeologico del comparto territoriale occupato dall'ampia estensione dell'impianto in progetto: a Relazione archeologica (elaborato 19_EO_NE_VA_AM_RE_07.00) conferma la notevole densità di siti archeologici nell'area in esame, individuando anche possibili divisioni agrarie antiche ancora conservate nel paesaggio attuale (cfr. anche Tavole archeologiche, elaborato 19_20_ENE_VA_AM_PL_79_00.pdf, in part. TAV. 1 – Carta archeologica bibliografica e viabilità antica). Gli esiti della ricognizione archeologica, inoltre, nonostante una visibilità non sempre ottimale, documentano la presenza di **concentrazioni di frammenti fittili che potrebbero indicare la presenza di depositi archeologici conservati nel sottosuolo nei lotti di terreno in cui saranno posizionati alcuni aerogeneratori o l'impianto di storage** (cfr. elaborato 19_20_ENE_VA_AM_PL_79_00.pdf, TAVV. 2A-2E, Carta della ricognizione archeologica, in particolare TAV: 2B, **sito A.A.1** presso SM18; TAV. 2C, **sito A.A.2**, presso SM09 e **A.A.3** presso SM18; TAV 2E, **sito A.A.4**, nell'area dell'impianto di storage).



Il grado di rischio archeologico attribuito alle opere in progetto sulla base degli esiti dell'analisi bibliografica, della lettura delle foto aeree e della ricognizione, rappresentato nella relativa tavola (elaborato 9_20_ENE_VA_AM_PL_79_00.pdf, Tav. 3, Carta del rischio archeologico), **risulta variabile ma prevalentemente elevato e medio-alto** in corrispondenza della maggior parte degli aerogeneratori e di buona parte dei cavidotti interni e di quello di connessione alla rete elettrica, che peraltro interferisce **con il sedime del Regio tratturello tarantino, sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004.**

Ai fini della valutazione del rischio archeologico, si prende atto che, inoltre, di quanto chiarito dal proponente in merito alle integrazioni e agli approfondimenti richieste dalla DG ABAP con nota prot. 11633 del 25/03/2022, sulla base anche dell'istruttoria di questo Ufficio trasmessa con prot. n. 2186 del 22/03/2022, in merito alle questioni di seguito richiamate in sintesi: a) attribuzione di un grado di rischio "basso" per l'aerogeneratore SM18, localizzato in corrispondenza di un'area di frammenti indicata come A.A.1; b) differente posizione dell'aerogeneratore SM03 nella sopra citata Carta del rischio archeologico rispetto agli altri elaborati di progetto (si vedano l'elaborato 9_20_ENE_VA_AM_PL_79_00.pdf, Tavv. 2A-2E, relative alla Carta della ricognizione, e gli elaborati relativi al layout di progetto). In particolare, rispetto al punto b) era stata richiesto di produrre una carta del rischio archeologico con la posizione di SM03 coerente con gli elaborati relativi al layout di progetto.

Nella **documentazione integrativa** fornita il rischio archeologico attribuito all'aerogeneratore **SM18**, in corrispondenza di un'area di frammenti, è stato modificato da "basso" ad "alto", in quanto l'area di frammenti, sebbene estesa ad est della torre eolica e non interferita direttamente da quest'ultima, è comunque intercettata dai cavidotti di progetto (cfr. elaborato Integrazioni_e_progetto_di_indagini_archeologiche.pdf, pp. 3-4, fig. 5).

Inoltre, nell'elaborato integrativo 19_20_EO_ENE_VA_AM_PL_79_01_tavole_archeologiche.pdf, in part. tav. 3, Carta del rischio archeologico, oltre alla diversa valutazione del rischio per SM18 sono proposte due diverse posizioni per l'aerogeneratore SM03 e in entrambi i casi il grado di rischio attribuito è "alto". In proposito, si ritiene di evidenziare quanto affermato a p.7 dell'elaborato Integrazioni_e_progetto_di_indagini_archeologiche.pdf, in merito alla localizzazione degli aerogeneratori, ovvero che **"le ubicazioni sono per alcuni di questi indicative, da considerarsi come non ancora definitive"**. È evidente che ai fini delle valutazioni di questo Ufficio per quanto attiene all'impatto dell'impianto sul patrimonio archeologico due diverse localizzazioni ipotetiche distanti tra loro più di un km non consentono un'analisi compiuta, ma in ogni caso si rileva che l'ubicazione proposta nei layout di progetto, poco ad ovest del sito fortificato di Monte Magalastro (scheda bibliografica n. 5) risulta particolarmente problematica.

In ogni caso, valutata nel complesso la Carta del rischio archeologico prodotta tra la documentazione integrativa **si ravvisa un elevato interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione e si ritiene che l'impianto eolico in esame determini potenziali impatti negativi diretti su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo** connessi alle operazioni di scavo e movimento di terreno necessari alla sua realizzazione, in particolare per le opere indicate come a rischio "elevato" e "alto".

L'intervento in oggetto, pertanto, è assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, co. 8 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, attualmente sostituito dall'art. 41, co. 4 e dall'art.1, co. 7 e seguenti dell'Allegato I.8 del D.lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul paesaggio e sul patrimonio culturale e.

Il progetto di indagini archeologiche fornito dal proponente tra la documentazione integrativa, redatto ai sensi del previgente ai sensi dell'art. 25, c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016, non è in ogni caso stato condiviso con questo Ufficio, che si riserva di valutare eventuali variazioni e approfondimenti.

2.3 Impatti cumulativi

(...)

Oltre agli impianti già esistenti, risultano attualmente in valutazione nell'area, con procedimento di VIA già avviato, altri parchi eolici di notevoli dimensioni: il parco eolico "Messapia Energia" (proponente Levante Energia S.r.l.-ID VIP 9325), con **cinque torri** nel territorio di Manduria (di cui tre ad ovest del sito archeologico del "Li Castelli") e **tre** in quello di Maruggio; l'impianto eolico denominato "Manduria" (proponente Società Manduria Oria Wind Energy S.r.l., ID VIP 8021), che si estende con **16 pale** nel comune di Manduria e prevede due aerogeneratori a ca. 500 m a N del sito de "Li Castelli"; l'impianto in località Cirenone (proponente S. Chiara s.r.l., ID_VIP 10062), esteso con **16 pale** tra i comuni di Torricella, Lizzano e Taranto.

Le Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili del PPTR (Elaborato 4.4.1, di seguito Linee guida) – Parte 1 sottolineano come “oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]. Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti, temporanei/permanenti, riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all’introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti, cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell’impianto. Infine, sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre forme d’uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un’occupazione indiretta del suolo”.

In definitiva, dunque, il territorio in esame si presenta già occupato da impianti da fonti energetiche alternative che hanno portato ad un cospicuo consumo di suolo e ad un aumento dell’antropizzazione attraverso cavidotti, viabilità dedicata, ed altri elementi connessi all’impianto. La presenza di numerosi impianti FER ha dunque contribuito a frammentare la trama agricola variegata della Murgia Tarantina, già provata da interventi antropici legati all’agricoltura e all’urbanizzazione spinta delle coste, che resta tuttavia riconoscibile ed identitaria.

Il progetto in esame, pertanto, produce impatti cumulativi negativi e significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, e qualora realizzato contribuirebbe ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell’ambiente e l’identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di detrattori.

2.4 Valutazioni in merito alla localizzazione dell’intervento

Le Linee Guida del PPTR, in generale, in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, privilegiano le localizzazioni degli impianti FER in aree le aree già degradate e compromesse, evitando quelle agricole; in relazione all’eolico di media e grande taglia, come esplicitato al paragrafo B1.2.1, prevedono di concentrare gli impianti privilegiando la localizzazioni lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi.

*Si ritiene pertanto il progetto in esame **in contrasto con gli indirizzi fondamentali definiti dalle Linee guida soprattutto per la scelta localizzativa in area agricola**, in un contesto caratterizzato da una trama agraria articolata, alternata ad aree con significativo grado di naturalità quali pascoli e boschi o macchia, e connotata da una fitta presenza sia di siti archeologici, alcuni ancora ben leggibili nel paesaggio, sia di beni architettonici – le masserie – che si sono sviluppate nel tempo come fulcro dell’articolazione del paesaggio rurale. A connotare il paesaggio rurale dell’area interessata dallo sviluppo dell’impianto, inoltre, contribuiscono le partizioni determinate da strade poderali affiancate da muri a secco, spesso in buono stato di conservazione, che il progetto in esame prevede di demolire e ricostruire per una lunghezza di oltre 7 km al fine di consentire l’adeguamento della viabilità.*

Gli orientamenti espressi dalle Linee Guida per la localizzazione degli impianti eolici, peraltro, appaiono analoghi a quelli espressi dall’art. 20, co. 3 del D. Lgs. n. 199/2021, il quale stabilisce che, nella definizione della disciplina inerente alle aree idonee all’installazione degli impianti FER, i decreti interministeriali da adottare per definire i principi e i criteri per l’individuazione di tali aree “[...]tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili [...]”.

*Con riferimento alle alternative localizzative presentate dal proponente (cfr. elaborato N8M3C18_StudioFattibilitàAmbientale_02.pdf), inoltre, si evidenzia una **analisi concentrata alla massimizzazione della produzione energetica e sulla necessità di realizzare un impianto di grande taglia**, che tiene conto della normativa di settore (ad esempio considerando la distanza tra gli aerogeneratori di almeno 500 m e l’utilizzo di strade esistenti, comunque da adeguare per consentire il transito dei mezzi), ma non particolarmente attenta alle condizioni paesaggistiche del contesto, ai principi di tutela il patrimonio paesaggistico e culturale presente e, in particolare, al quadro normativo fornito dal PPTR.*

Il proponente ad esempio afferma che “[...] le aree industriali non potevano essere considerate, in quanto non disponibili nell’ampia area valutata, per un impianto eolico di grande taglia, viste le caratteristiche dimensionali degli aerogeneratori”, di fatto escludendo una delle localizzazioni per gli impianti eolici indicate dalle Linee Guida del PPTR. Le alternative indicate, di fatto, oltre all’opzione di non realizzare l’impianto (alternativa 0), riguardano la localizzazione delle torri eoliche in altri comuni (alternativa 1), la diversa disposizione degli aerogeneratori (alternativa 2), l’utilizzo di una diversa tipologia di aerogeneratori (alternativa 3), da installare in numero maggiore, e la realizzazione di un impianto fotovoltaico (alternativa 4), con maggiore consumo di suolo.

Non è stata presa in considerazione una localizzazione in area già compromessa e degradata, conforme a quanto previsto dal PPTR, che tenga in debito conto i principi di tutela verso il patrimonio paesaggistico e culturale presente, determinando un minore sacrificio dei valori paesaggistici.

2.5. Valutazioni in merito alla localizzazione dell’impianto: aree idonee

Ai sensi del D.L. n.199 del 08.11.2021, art.20 c.8-*quater*, così come modificato dal D.L. n.13 del 24.02.2023, sono considerate Aree non idonee per l’installazione di impianti eolici quelle entro i 3 km dal perimetro del perimetro di beni paesaggistici dell’art.136 sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Parte Seconda. Per quanto riguarda il territorio di competenza, si segnala che gli aerogeneratori **SM01-SM02-SM03 rientrano nell’area buffer di 3 km del BP - Zone gravate da usi civici (Torricella)**; gli aerogeneratori **SM03-SM04-SM05-SM06-SM18-SM19-SM20-SM21-SM22 rientrano nell’area buffer di raggio 3 km dal vincolo archeologico decretato con D.M 15.05.1995 relativo alla Grotta del Rospo** (recepito nel PPTR come BP Zona di interesse archeologico), in agro di Torricella; gli aerogeneratori **SM07-SM09-SM10-SM11-SM12-SM13-SM14 rientrano nell’area buffer di raggio 3 km del vincolo archeologico decretato con D.M. 03.12.1991 in località “Le Fiate”**, in agro di Manduria; l’aerogeneratore **SM16** rientra nell’area buffer di raggio 3 km dall’insediamento messapico de “Li Castelli”, sottoposto a vincolo con D.M. 20.08.1994 (incluso in un ampio BP-Zona di interesse archeologico), in agro di Manduria. Pertanto, come da normativa, l’installazione degli aerogeneratori rientranti nel buffer di 3 km dei suddetti beni e delle aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Parte Seconda risulta in contrasto con la normativa vigente.

(...)

CONCLUSIONI

La presenza di 22 aerogeneratori alti 200 m distribuiti nella vasta area interessata dallo sviluppo dell’impianto, spesso localizzate a breve distanza da masserie e siti archeologici, a parere di questo Ufficio determina la frammentazione dei legami visuali e funzionali che caratterizzano il paesaggio rurale circostante. Non solo le pale eoliche, ma anche altri interventi in progetto, in particolare quelli funzionali all’adeguamento della viabilità, determinano inevitabilmente la compromissione di tali legami e, in generale, l’alterazione di valori paesaggistici peculiari: è infatti prevista la demolizione, sia pure con successiva ricostruzione in posizione traslata, di muretti a secco per una lunghezza di 7140 metri e lo spostamento di 331 alberi (prevalentemente olivi, di cui 13 olivi assimilabili ad olivi monumentali).

Si evidenzia, inoltre, il forte impatto visivo che avrebbero gli aerogeneratori all’interno dell’orizzonte paesaggistico della figura territoriale di riferimento: quest’ultimo, diversamente da come descritto dalla documentazione del proponente, è ricco di peculiarità sia dal punto di vista storico sia da quello ambientale in quanto i caratteri geomorfologici, la trama agraria, le aree a pascolo o boscate che la interrompono (alcune delle quali prossime agli aerogeneratori) e le copiose segnalazioni architettoniche della zona intessono rapporti funzionali ormai consolidati e stratificati nell’ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo tempo.

Si sottolinea, ancora, che l’installazione di alcuni aerogeneratori in prossimità di strade a valenza paesaggistica e panoramiche, come quelle che “inquadrono” e attraversano l’area, snatura i valori percettivi dei suddetti assi viari. Si cita, in particolare, la SS136, strada a valenza paesaggistica e strada panoramica nel suo tratto terminale più a sud, che attraversa l’area da nord a sud e passa a ca. 300 m dall’aerogeneratore SM14 e a circa 700 m da SM11 e SM14. Tale asse viario attraversa un’ampia area dominata da vigneti, a nord, e olivi a sud, tra Maruggio e Manduria; pertanto, la presenza di aerogeneratori danneggerebbe inevitabilmente la percezione del denso paesaggio agricolo circostante.

In considerazione di quanto sopra esposto, l’impianto in valutazione nel suo complesso, a causa dell’altezza fuori scala degli aerogeneratori, risulterebbe visibile a notevole distanza in un contesto territoriale prevalentemente pianeggiante, così come tra l’altro evidenziato dai fotoinserimenti allegati alla documentazione dell’impianto in oggetto.

Per quanto attiene gli impatti relativi al patrimonio archeologico, si ritiene che l’impianto di progetto e il relativo cavidotto di connessione producano potenziali impatti diretti su stratigrafie e/o depositi archeologici eventualmente

ancora conservati nel sottosuolo, così come su eventuali divisioni agrarie antiche evidenziate nella Carta archeologica.

Con riferimento ai Criteri di inserimento ai sensi della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per il caso specifico della Puglia, in merito ai dati ufficiali comunicati da Terna Spa, si rileva che gli stessi sono fermi al 2012. In proposito si rappresenta quanto riportato nella D.G.R. n. 581 del 02.04.2014 (BURP n. 51 del 15.04.2014) relativa all' "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti" e ai dati aggiornati al 2013.

In Puglia permane un volume notevole di richieste da parte di soggetti privati per la realizzazione di impianti eolici e il fenomeno insediativo ha raggiunto dimensioni considerevoli. Infatti "la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. È significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)". Inoltre, nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 "Bilancio energetico regionale 2012", che "la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo".

(...)

A conclusione della presente istruttoria, si evidenzia che **la localizzazione dell'impianto in area agricola, caratterizzata da un paesaggio rurale con forti caratteri identitari, risulta in evidente contrasto con le scelte localizzative proposte dalle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili del PPTR e con molti degli obiettivi di qualità paesaggistica e della normativa d'uso individuati dal piano paesaggistico regionale nella sezione C2 della scheda d'ambito "Tavoliere salentino".**

Un tratto dell'elettrodotta di connessione, inoltre, interferisce per 371 metri con un BP-Zona di interesse archeologico (insediamento messapico de "Li Castelli" perimetrato nel PPTR), risultando non ammissibile ai sensi delle NTA del PPTR.

Con riferimento alle aree idonee, inoltre, **tutti gli aerogeneratori, tranne SM08, SM15 e SM017, sono situati entro il buffer di 3 km da beni tutelati ai sensi del Dlgs. 42/2004, pertanto NON rientrano in aree considerate idonee ai sensi del D.L. n.199 del 08.11.2021, art.20 c.8 quater, così come modificato dal D.L. n.13 del 24.02.2023.**

Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la localizzazione in area agricola, in contrasto con quanto previsto dallo strumento di pianificazione paesaggistica regionale, e la natura stessa dell'intervento, che pregiudica in modo non mitigabile i valori culturali e paesaggistici dell'area di interesse.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

Valutato l'insieme delle criticità rilevate e richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata; pertanto, si esprime **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

Per quanto attiene la tutela archeologica, in ogni caso, richiamata l'analisi degli impatti di cui al paragrafo 2.2., si fa presente quanto segue:

qualora il procedimento in oggetto, nel cui ambito questa Soprintendenza rende le proprie valutazioni in via endoprocedimentale, si concluda con il rilascio di un parere favorevole da parte dell'autorità competente, dovranno essere svolti gli approfondimenti di indagine previsti nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023, da svolgere secondo le modalità ivi dettate dall'allegato I.8, e in particolare all'art. 1, commi 7-10, da effettuare nelle aree a maggiore rischio archeologico, finalizzate ad ottenere una adeguata conoscenza di contesti archeologici eventualmente ancora conservati nel sottosuolo garantendone la salvaguardia. Questa Soprintendenza, in proposito, si riserva eventualmente di chiedere variazioni o approfondimenti del piano operativo di indagini preventive presentato dal proponente.»

CONSIDERATO che il Servizio III – **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR, con nota prot. n. 7446 del 04/03/2024, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, con il

quale «concorda con il parere delle suddette Soprintendenze, in particolare con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio subacqueo, maggiormente interessata, in quanto ritiene che la realizzazione dell'impianto non sia compatibile con la conservazione dei valori culturali dell'area interessata.»

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, quale U.O. DGABAP Servizio III della SS-PNRR**, con nota prot. n. 8358 del 13/03/2024, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«(...)

CONSIDERATO che il progetto in esame interferisce con molte aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II e/o della Parte III del D.Lgs. 42/2004 dettagliatamente indicate dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;

CONSIDERATA la breve distanza che separa alcuni degli aerogeneratori dai siti archeologici sottoposti a tutela presenti nei comuni di Manduria, Torricella, Sava e Maruggio, come per esempio la Grotta del Rospo (D.M. 15/05/1995, ai sensi della L. 1089/1939), situata a ca. 200 m in direzione E dal SM19 nel territorio comunale di Torricella, o l'insediamento preistorico in loc. Le Fiate (D.M. 03/12/1999, ai sensi della L. 1089/1939) localizzato ca. 500 m a NNE di SM10 in territorio comunale di Manduria;

CONSIDERATO che il cavidotto interrato, per il quale il rischio è considerato ALTO per due tratti ricadenti nel territorio di Erchie a causa della presenza di anomalie da foto aerea, ricade nel BP zona di interesse archeologico relativa all'insediamento messapico del "Li Castelli" e quindi rientra tra gli interventi non ammissibili ai sensi dell'art. 80, co.2, lett. a8 delle NTA del PPTR;

CONSIDERATO il notevole numero di siti e strutture archeologiche dichiarati di interesse culturale ovvero tutelati da vincoli o previsioni vincolanti derivati da normative richiamate in strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale presenti nell'area direttamente interessata dal progetto, cui si aggiunge la ricognizione di ulteriori beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico individuati sulla base di conoscenze dirette e/o indirette e dati bibliografici meglio descritti nella nota prot. 1086/2024;

CONSIDERATO che di conseguenza «il grado di rischio archeologico attribuito alle opere in progetto sulla base degli esiti dell'analisi bibliografica, della lettura delle foto aeree e della ricognizione, rappresentato nella relativa tavola (elaborato 9_20_ENE_VA_AM_PL_79_00.pdf, Tav. 3, Carta del rischio archeologico), risulta variabile ma prevalentemente elevato e medio-alto in corrispondenza della maggior parte degli aerogeneratori e di buona parte dei cavidotti interni e di quello di connessione alla rete elettrica, che peraltro interferisce con il sedime del Regio tratturello tarantino, sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004»;

CONSIDERATO che nella «Carta del rischio archeologico prodotta tra la documentazione integrativa si ravvisa un elevato interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione e si ritiene che l'impianto eolico in esame determini potenziali impatti negativi diretti su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo connessi alle operazioni di scavo e movimento di terreno necessari alla sua realizzazione, in particolare per le opere indicate come a rischio "elevato" e "alto"»;

CONSIDERATI pertanto le gravi interferenze delle opere di progetto e gli impatti significativi, diretti e indiretti, che detto progetto avrebbe già soltanto sul patrimonio archeologico noto,


si condivide la valutazione negativa del progetto effettuata dalla Soprintendenza Nazionale, discendente dalla considerazione della sua incompatibilità con le esigenze di tutela e della stessa sicurezza del patrimonio archeologico capillarmente diffuso nell'area interessata dal progetto oltre che sul paesaggio.

*Si ricorda, infine, ad ogni buon conto, che il **progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti.**»*


CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Red Energy S.r.l.

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 132,00 MW, tramite l'installazione di **22 aerogeneratori**, di cui n. 5 nel Comune di Maruggio, n. 2 nel Comune di Torricella, n. 10 nel Comune di Manduria e n. 5 nel Comune di Sava. Il progetto prevede la realizzazione di pale eoliche di **altezza totale pari a 200 m** (altezza mozzo 115m + rotore tripala diametro 170m), poste su plinti in c.a. ed eventualmente, a seconda della natura del terreno, su pali di fondazione (ca. 20 m di profondità); una viabilità di servizio che sfrutta in parte la viabilità esistente, da adeguare, e in parte una nuova viabilità (di larghezza circa pari a 5,00 m); la realizzazione di piazzole di montaggio, stoccaggio e dismissione degli aerogeneratori; **sistema di accumulo elettrochimico** di potenza pari a 50,0 MW di accumulo, avente una superficie pari a 16747 m², recintata e con una siepe perimetrale, da installare nel Comune di Manduria (TA); cavidotti da realizzarsi per il collegamento tra gli aerogeneratori e la sottostazione 150/30 kV di nuova

realizzazione nel Comune di Manduria (TA) e tra questa e la Stazione Elettrica 150/180 kV di proprietà di TERNA S.p.A., esistente nel Comune di Erchie (BR).



Area di intervento su IGM (da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. N8M3C18_RelazionePaesaggistica, p. 8)



Schema aerogeneratore: altezza mozzo 115m + rotore tripala diametro 170m, altezza totale 200m (da *Schede tecniche aerogeneratori*, elaborato n. N8M3C18_ElaboratoGrafico_31_03, p. 10)

CONSIDERATO che la **Città di Manduria**, con nota prot. n. 13993/2022 del 21/03/2022, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito all'intervento che prevede l'installazione di n. 10 aerogeneratori nella zona sud-ovest del territorio comunale di competenza, esprimendo parere non favorevole al progetto e sottolineando che gli aerogeneratori sono dislocati in un quadrilatero avente una superficie di ha 2400 circa con la presenza di uliveti secolari, di vigneti, di vecchie masserie Bagnolo, Giustiniani, La Spina, Marroco, ecc., in zona caratterizzata dalla presenza di macchia mediterraneo in area Monte Bagnolo. In particolare, viene rilevato che il sito del parco eolico rientra nell'area di produzione di "DOP – OLI Terra d'Otranto Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97) e vini DOC Primitivo di Manduria – DPR 30.11.1974", evidenziando, pertanto, che secondo quanto **"riportato nel Regolamento Regionale 30.12.2010 n. 24 tali aree sono definite non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile nel territorio della Regione Puglia"**. Aggiunge, inoltre, che "La realizzazione di un parco eolico di questa portata, porterebbe una modifica sostanziale del paesaggio con inevitabili e tangibili ripercussioni negative sul territorio, sull'ecosistema e la fauna, sulla cultura e la bellezza del territorio stesso per l'impatto visivo che inevitabilmente si ripercuoterebbe sul patrimonio culturale, archeologico e turistico".

RITENUTO di non condividere le “*Considerazioni Commissione*” a riguardo espresse nel parere n. 92/2022 dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, in particolare laddove si fa riferimento alla non idoneità del sito previsto per la realizzazione dell’impianto industriale in esame, in quanto nel riferire che l’art. 12, co.7 del D. lgs. 387/2003 *prevede che gli impianti a fonte rinnovabile possono essere ubicati anche in zone classificate agricole*, tralascia di considerare che nell’ubicazione di tali impianti in aree agricole, si dovrà tener conto delle **disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo**, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale ... (secondo periodo del co. 7 dell’art.12) e che, comunque, come stabilito all’art. 2 del R.R. n. 24/2010 della Regione Puglia (conformemente e in attuazione delle Linee guida nazionali del 10/09/2010), “*L’individuazione della non idoneità dell’area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione*”.

CONSIDERATO che il **Comune di Sava**, con nota prot. n. 8522 del 17/03/2022, ha trasmesso le proprie osservazioni, riferite, in particolar modo, all’installazione di n. 5 aerogeneratori nel territorio di competenza, esprimendo parere non favorevole al progetto per la realizzazione dell’impianto in oggetto ed evidenziando che *pur non essendo la zona interessata agli aerogeneratori nel territorio di Sava zona sottoposta a particolari vincoli di natura paesaggistico-ambientale, si può certamente affermare che la presenza di tali impianti potrebbero deturpare un paesaggio che a livello orografico degrada verso il mare in direzione da nord a sud, facendo perdere la bellezza dei punti panoramici e l’intero skyline tipico della campagna salentina caratterizzata da uliveti secolari, tratturi delimitati da muretti a secco e macchia mediterranea costituita da vegetazione spontanea. (...) L’impatto visivo spaziale, prospettico e panoramico della zona sarebbe completamente compromesso dall’installazione di aerogeneratori di tali dimensioni, con grave pregiudizio in termini di strategie di sviluppo turistico, paesaggistico ambientale, enogastronomico ed economico.*

CONSIDERATO che il **Comune di Torricella**, con nota prot. n. 2689 del 17/03/2022, ha trasmesso le proprie osservazioni riferite, in particolare all’installazione di n. 2 aerogeneratori nel territorio di competenza. Il Comune, esprimendo parere non favorevole al progetto per la realizzazione dell’impianto in oggetto, osserva che *la dimensione estremamente invasiva ed impattante dell’impianto non è coerente con quanto previsto dalle linee guida del PPTR, in quanto un’ampia superficie di area agricola con peculiarità paesaggistiche quali la presenza di macchia spontanea, uliveti secolari ed altro rischiano di essere definitivamente danneggiati dalla realizzazione di nuove arterie che conducono agli impianti e dalla stessa area (di circa 2000,00 mq) ove l’aerogeneratore dovrebbe essere posizionato.*

VISTE e CONSIDERATE tutte le altre osservazioni trasmesse dai privati cittadini che hanno evidenziato la prossimità di alcuni aerogeneratori a pozzi artesiani (aerogeneratore SM01), l’eccessivo consumo di suolo e il conseguente uso limitato delle aree interferite dalla presenza degli aerogeneratori, l’interferenza con le colture pregiate presenti quali olivo e vitigni, l’alterazione del paesaggio visibile dalla costa, l’impatto acustico prodotto in particolare dall’aerogeneratore SM01 prossimo ad un resort masseria.

CONSIDERATO che l’area d’intervento è localizzata a circa 2,8 Km dal centro abitato del Comune di Maruggio, a circa 2 Km dal centro abitato del Comune di Torricella, a 3 Km dal centro abitato del Comune di Sava, a circa 3 Km dal centro abitato di Uggiano Montefusco, a circa 5,35 Km dal centro abitato del Comune di Manduria e che “*il territorio, fortemente pianeggiante si caratterizza per un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo. (...) La coltura del vigneto si trova con carattere di prevalenze intorno ai centri urbani di Veglie, Leverano e Copertino, mentre scendendo verso sud, i caratteri di prevalenza diminuiscono per lasciar posto ad associazioni colturali e mosaici dove la preminenza paesaggistica della vite diminuisce associandosi a seminativi, frutteti e oliveti. (...) Il passaggio dalla provincia di Lecce a quella di Taranto è solo amministrativo: Avetrana, Manduria, Sava, Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe si caratterizzano per un territorio legato prevalentemente alla vite, che si sviluppa sui terreni argillosi delle ultime propaggini dell’altopiano murgiano, intensificandosi presso i centri abitati. (...) Nell’area in esame, sono rinvenibili sia i tratti tipici dell’agricoltura tradizionale, con estese superfici di oliveti secolari, vigneti oppure seminativi, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni impianti specializzati (vigneti, uliveti) ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. Il paesaggio agrario locale è caratterizzato da masserie, ruderi e muretti a secco che delimitano gli appezzamenti agricoli ad uliveto, a vigneto oppure a seminativo”, così come descritto dal Proponente nella Relazione del paesaggio agrario (v. elaborato n. 19_20_EO_ENE_VA_AM_RE_05_00, p. 19).*

RICHIAMATA la descrizione del paesaggio interessato dall’impianto eolico in esame fornita dalla competente Soprintendenza Nazionale con il parere sopra riportato, “*il territorio interessato dalla realizzazione dell’impianto, nel complesso pianeggiante e via via digradante verso il mare con orli terrazzati, è esteso in senso E-O a est dell’abitato di Torricella; l’area presenta una forte matrice rurale con un paesaggio agrario caratterizzato prevalentemente da*

vigneti, inframezzati da oliveto, pochi seminativi e aree a pascolo; i terrazzi più prossimi al mare, e in particolare la zona dell'impianto, sono sfruttati in prevalenza per la coltivazione dell'olivo e si caratterizzano per un mosaico rurale costituito da lotti irregolari e di dimensioni variabili, in cui sono presenti numerosi **oliveti di antico impianto, anche con alberi monumentali**, sia a sesto irregolare sia a sesto regolare, nonché – in misura minore – oliveti giovani, mentre il vigneto ritorna preponderante ai margini nord, ovest ed est dell'area dell'impianto. L'area è comunque interessata dalla presenza di alcuni **rilievi poco pronunciati** (cfr. elaborato 19_20_EO_ENE_VA_AMPL_PL_38_00.pdf, Carta delle pendenze), **talvolta corrispondenti agli orli dei terrazzi, altre volte isolati all'interno di essi**; tali rilievi sono stati la **sede privilegiata di insediamenti antichi**, talvolta con continuità fino al medioevo e intorno ad essi si è spesso articolata la viabilità. **Il mosaico agrario è interrotto da aree a pascolo, in genere sui pianori più rilevati in cui affiora il sostrato roccioso, e da alcune aree boscate di limitate dimensioni, in particolare sul lato meridionale più prossimo alla costa, lungo la quale sopravvive l'ecosistema spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida retrodunale.** (...) **La trama agraria risulta inoltre polarizzata intorno a complessi masserizi storici e caratterizzata da una fitta trama di murature a secco, che spesso affiancano le strade rurali, e da diffuse costruzioni a secco** (pagliare, di cui due prossime rispettivamente a SM20 e a SM22).



Figura 23 – Foto 4 (da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. N8M3C18_RelazionePaesaggistica, p. 71)



Figura 25 – Foto 6 (da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. N8M3C18_RelazionePaesaggistica, p. 71)

RICHIAMATA la descrizione del paesaggio nel quale è stato previsto l'impianto eolico, come rappresentato dalla competente Soprintendenza Nazionale, con il parere sopra riportato del 07/02/2024 e come pure indicato dal Proponente, che risulta caratterizzato da un mosaico variegato, che vede la predominante presenza di vigneti inframezzati da oliveti, pochi seminativi e zone a pascolo, polarizzato intorno a numerose emergenze architettoniche e archeologiche che connotano in maniera decisa il paesaggio rurale e attesta inequivocabilmente la vocazione agricola dell'area consolidatasi nel tempo e nella storia.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D. Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP, con il parere sopra riportato, ha verificato il quadro vincolistico dell'area vasta relativa all'intervento, valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico e con il paesaggio, come espresso con il parere prot. n. 1086 del 07/02/2024.

CONSIDERATO E VALUTATO che nell'area vasta di riferimento, di soli **3 chilometri** dagli aerogeneratori, sono presenti un numero rilevante di **masserie** che il PPTR ha individuato e tutelato quali Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), ovvero quali *testimonianze della stratificazione insediativa*, ovvero quali siti storico-culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale, dalla gran parte delle quali gli aerogeneratori risultano visibili:

- Masseria Celodonia (a circa 400 m dall'aerogeneratore SM1);
- Masseria Tremola (a circa 100 m dall'aerogeneratore SM19 e a circa 200 m dall'aerogeneratore S19);
- Masseria Crevara (a circa 500 m dagli aerogeneratori SM17 e SM18);
- Masseria Coppola (a circa 700 m dall'aerogeneratore SM05);
- Masseria La Spina (a circa 500 m dall'aerogeneratore SM09 e a circa 900 m dall'aerogeneratore SM07);
- Masseria Giustiniani (a circa 800 m dall'aerogeneratore SM11);
- Masseria Marroco (a circa 400 m dall'aerogeneratore SM15).

RICHIAMATO il parere della competente Soprintendenza Nazionale di Taranto, laddove riporta che nell'area vasta di riferimento dell'intervento proposto, ancorché ridotta a 3 Km, si registra una **significativa densità di siti e aree di interesse archeologico**, alcune delle quali **tutelate con vincolo diretto e/o indiretto e, di conseguenza, tutelate ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m del D. lgs. 42/2004**:

- Grotta del Rospo - vincolo archeologico diretto e indiretto istituito ai sensi della L. 1089 con D.M. 15/05/1995, ARC0587 (a circa 200 m dall'aerogeneratore SM19);
- Insediamento preistorico in località Le Fiate - area soggetta a vincolo archeologico diretto e relativa area di rispetto istituito ai sensi della L. 1089 con D.M. 03/12/1999, ARC0542 (a circa 500 m dall'aerogeneratore SM10);
- Insediamento messapico in località Li Castelli - area in parte vincolata con D.M. 20/08/1984, TA019, TA064 (a circa 2,4 Km dall'aerogeneratore SM16),


alle quali si aggiungono le seguenti aree:

- Aree a rischio archeologico:
 - Casa di Noi (a meno di 200 m dall'aerogeneratore SM13 e a circa 500 m dall'aerogeneratore SM15);
 - Casa Doria (a circa 100 m dall'aerogeneratore SM16 e a circa 500 m dall'aerogeneratore SM15);
 - Madonna di Bagnolo (a circa 400 m dall'aerogeneratore SM10 e a circa 800 m dall'aerogeneratore SM11);
 - Mondonuovo (a circa 400 m dall'area di storage, a circa 700 m dall'aerogeneratore SM15 e a circa 500 m dall'aerogeneratore SM14);
 - Casa Sergi (a circa 300 m dall'aerogeneratore SM13 e a circa 900 m dall'aerogeneratore SM12).
- Segnalazioni archeologiche:
 - Insediamento rupestre intorno alla Grotta del Rospo (a circa 400 m dall'aerogeneratore SM119);
 - Santuario di S. Maria di Pasano (a circa 1,7 Km dall'aerogeneratore SM03);
 - Centro storico della frazione di Monacizzo e area archeologica estesa immediatamente ad ovest dell'abitato, nel Comune di Torricella (a circa 1 Km dall'aerogeneratore SM17).

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale di Taranto, con il parere del 07/02/2024, ha evidenziato l'interferenza diretta del tracciato del cavidotto con:

- *BP – Boschi e UCP – Aree di rispetto dei boschi*: il tracciato del cavidotto interrato interessa direttamente un'area boschiva nel territorio del Comune di Avetrana, mentre alcuni aerogeneratori (SM03, SM09 e SM16) distano appena 100 m da tali aree;
- *BP – Zone di interesse archeologico (tutelate ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m)*: il tracciato del cavidotto interessa direttamente, per un tratto di 371 m, l'insediamento messapico in località Li Castelli (TA019, TA064, area in parte vincolata anche con D.M. 20.08.1984).
- *UCP – Aree appartenenti alla rete dei Tratturi*: il tracciato del cavidotto attraversa il Regio Tratturo Martinese nel territorio del Comune di Manduria.

CONSIDERATO, per quanto sopra evidenziato, che l'impianto in esame interferendo direttamente con il bene paesaggistico di cui all'art. 142, co. 1 lett. m) del D. lgs. 42 del 2004 (*BP – Zone di interesse archeologico*) **contrasta** con la disciplina prevista dal PPTR, in particolare con gli articoli: *77-Indirizzi per le componenti culturali e insediative*; *78-Direttive per le componenti culturali e insediative* e con l'art. **80- Prescrizioni per le zone di interesse archeologico** che **non consente** la realizzazione di progetti che comportano: **a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche con palificazioni.**



Elaborazione GIS: Componenti del PPTR e rappresentazione dell'impianto eolico proposto in color fucsia.

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di non condividere le valutazioni del Proponente laddove dichiara che *"l'area direttamente interessata dal parco eolico presenta alcune zone ad uliveto e vigneto ma, non si registrano presenze significative di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici"* (v. *Relazione paesaggistica*, elaborato n. N8M3C18_RelazionePaesaggistica, p. 21).

CONSIDERATO E VALUTATO che nell'area vasta di riferimento (entro 3 Km dagli aerogeneratori) sono presenti *strade a valenza paesaggistica* che il PPTR tutela come ulteriori contesti paesaggistici (UCP), dalle quali è possibile cogliere la diversità e la peculiarità dei paesaggi di valore attraversati e dalle quali l'impianto eolico proposto è visibile, e che, nell'insieme, costituiscono la specificità qualitativa identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile. In particolare si evidenziano:


- la SP136TA (a circa 400 m dall'aerogeneratore SM14) e la SP129TA (a circa 930 m dall'aerogeneratore SM03), strade a valenza paesaggistica che attraversano, da nord a sud, l'area in cui insistono gli aerogeneratori di progetto;
- la SS174 e la SS7ter, strade a valenza paesaggistica che attraversano marginalmente il quadrante orientale dell'area di progetto dell'impianto.

CONSIDERATO che il PPTR all'art. 86 *"Indirizzi per le componenti dei valori percettivi"*, lett. a) delle NTA, stabilisce che *"Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a: a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;* e all'art. 87 *"Direttive per le componenti dei valori percettivi"*, co. 3, dispone che *"Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono"*.

CONSIDERATO che l'impianto eolico proposto, visibile dalle strade esistenti che lo attraversano (SP136TA, SP136TA, SP129TA, SS174 e SS7ter), è in grado di alterare la percezione del contesto paesaggistico compromettendo così la godibilità unitaria di un territorio contraddistinto dalla profondità degli orizzonti e dall'estensione dei campi coltivati che costituiscono gli elementi distintivi e identitari di quel paesaggio; caratteristiche queste che consentono ancora oggi di leggere le trame insediative di diversi sistemi di organizzazione del territorio, di elevato valore culturale derivante dalla sua millenaria utilizzazione nelle forme dell'attività pastorale ed agraria e dai segni e dalle qualificanti testimonianze del passato, che lo stesso territorio ancora conserva e che, nell'insieme, costituiscono la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile.

RITENUTO e VALUTATO che la frapposizione di elementi di rilevante altezza che per dimensioni superano di gran lunga qualsiasi altro elemento di origine naturale o antropica presente nel territorio, quali sono gli aerogeneratori di progetto, tra un osservatore che percorre le suddette strade a valenza paesaggistica e le vaste aree rurali caratterizzate dalla presenza di elementi di riconosciuto valore identitario (quali le masserie, i mosaici agrari dei vigneti, oliveti e seminativi, i muretti a secco e gli altri manufatti caratterizzanti il paesaggio rurale) genera in realtà una **percezione distorta di tali elementi rispetto al loro naturale intorno**, così come **non consente il mantenimento dei liberi orizzonti visuali percepibili da tali strade**, determinando, di conseguenza, un contrasto dell'impianto eolico proposto con le suddette disposizioni del PPTR, che costituiscono obbligo di recepimento da parte dei soggetti attuatori degli obiettivi generali e specifici negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione.

RITENUTO che le fotosimulazioni elaborate dal Proponente non possono essere considerate per la valutazione degli impatti visivi determinati dall'impianto eolico in esame, in quanto non restituiscono la reale percezione visiva del medesimo impianto, dal momento che si rilevano errori nell'indicazione dei punti di osservazione (v. a solo titolo di esempio, il Punto di presa P.S. 143 da "Masseria Tremola Vecchia" che non dovrebbe inquadrare la masseria stessa avendo indicato e rappresentato su ortofoto, una distanza di soli 460m dell'aerogeneratore SM20 dal sito della masseria e avendo rappresentato lo stesso aerogeneratore di dimensioni troppo ridotte rispetto alla distanza dell'osservatore indicata nella tavola), come anche numerose incongruenze tra le elaborazioni fotografiche contenute nell'elaborato "N8M3C18_DocumentazioneSpecialistica_24_02: Tavole di inquadramento e analisi dei fotoinserti", come dimostrato da alcune delle fotosimulazioni sotto riportate:



Indicazione dei punti di presa n. 61 (distanza 9232m), n. 63 (distanza 8942m) e n. 65 (distanza 7281m) verso l'aerogeneratore SM16



Post Opera

- 1. P.S.61 "Masseria Gian Angelo" = 74 m slm
(coordinate: x:730247.72 y:4475067.17)
- 2. SM16 = 94 m slm
(coordinate: x:722580.09 y:4470070.22)
- 3. distanza tra P.S.61 e SM16=9232 m



Punto di presa n. **61**: distanza dall'aerogeneratore SM16 pari a **9232m**. È visibile la pala eolica sulla destra.



Post Opera

- 1. P.S.63 "Masseria Ruggiano" = 72 m slm
(coordinate: x:730760.04 y:4473674.75)
- 2. SM16 = 94 m slm
(coordinate: x:722580.09 y:4470070.22)
- 3. distanza tra P.S.63 e SM16=8942 m




Punto di presa n. **63**: distanza dall'aerogeneratore SM16 pari a **8942**. Sebbene il punto di presa dell'immagine sia posto ad una distanza inferiore rispetto al punto di vista n. 61, l'aerogeneratore SM16 non risulta visibile nell'elaborazione de Proponente.



Post Opera

- 1. P.S.65 "Masseria Sinfarosa" = 72 m slm
(coordinate: x:729530.25 y:4472278.08)
- 2. SM16 = 94 m slm
(coordinate: x:722580.09 y:4470070.22)
- 3. distanza tra P.S.65 e SM16=7281 m



Punto di presa n. **65**: distanza dall'aerogeneratore SM16 pari a **7281**. Il punto di presa dell'immagine è posto ad una distanza ancora minore rispetto al punto di vista n. 61 e a



PRESO ATTO che il Proponente, a seguito della richiesta formalizzata dall'allora competente Direzione generale ABAP il 25/03/2022, di dimostrare la correttezza delle fotosimulazioni già elaborate, avendo verificato l'elaborazione errata di una fotosimulazione contenuta nella Relazione paesaggistica, ha proposto, nella documentazione integrativa (v. Relazione paesaggistica_19_20_EO_ENE_AU_RE_39_01) nuovi fotoinserimenti corretti come sotto riportato:




Fotoinserimento errato



Fotoinserimento corretto



Fotoinserimento errato



Fotoinserimento corretto



Fotoinserimento errato



Fotoinserimento corretto

RICHIAMATO anche quanto segnalato anche dalla competente Soprintendenza Nazionale nel parere sopra riportato dell'8/02/2024 in merito alle fotosimulazioni elaborate dal Proponente e, in particolare, per la fotosimulazione P.S. 143 "Tremola vecchia" (nord e nord-ovest), è stata verificata l'indicazione errata della direzione di ripresa rispetto al reale orientamento in planimetria: *"infatti, in pianta è orientata graficamente verso sud-est e non è dunque comprensibile quale torre eolica si stia traguardando, non combaciando distanze e orientamento. Gli aerogeneratori di progetto che potrebbero avere, infatti, un impatto importante sulle visuali della masseria sono SM4, SM19 e SM20, situati rispettivamente in direzione nord-est e nord-ovest i primi due, più distanti, e sud-est il terzo, molto più vicino"*; per la fotosimulazione P.S. 148 "Le Fiatte" – direzione nord, la direzione indicata in pianta risulta essere erronea

“poiché a nord non sono presenti aerogeneratori di progetto dato che il più vicino (SM09) è situato ad est rispetto al punto di vista scelto o ad ovest rispetto all’orientamento della planimetria”.

RITENUTO, pertanto, che la prossimità degli aerogeneratori di progetto alle numerose masserie storiche, individuate dal PPTR quali *segnalazioni storico culturali (UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa)*, presenti a distanze inferiori a 900m, come puntualmente indicato nel parere sopra trascritto della Soprintendenza Nazionale di Taranto, è in grado di alterare le relazioni funzionali storiche, visive, culturali e simboliche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di riferimento, data la sua localizzazione, estensione e le sue caratteristiche costruttive

CONSIDERATO che la realizzazione dell’impianto risulta interferire con **433 alberi** (prevalentemente alberi di ulivo), di cui 13 sono **assimilabili ad alberi monumentali** (con diametro del tronco maggiore di 1 m) **181 dei quali dovranno essere spostati permanentemente e che 7140 metri di muretti a secco** dovranno essere **demoliti** a seguito dei lavori di adeguamento della viabilità esistente (che dovrà essere ampliata fino ad una larghezza di 5 metri), costituita prevalentemente da strade interpoderali, per consentire il trasporto degli elementi costitutivi delle pale eoliche.

RITENUTO, a tal proposito, di condividere le valutazioni della Soprintendenza Nazionale la quale ritiene, sottolineando l’impatto negativo delle suddette opere di adeguamento, che **“il peculiare sistema delle strade poderali bianche-muretti a secco, con eventuali alberature poste ai margini o vegetazione infestante lungo le strutture murarie, che connota il paesaggio rurale della Murgia tarantina, sarà trasformato in modo irreversibile, a partire dalle dimensioni delle strade, anche se tale sistema viene riproposto in maniera del tutto artificiale a seguito dello spostamento delle strutture murarie e degli alberi”.**

CONSIDERATO che l’impianto eolico proposto, in quanto intervento di **rilevante trasformazione territoriale**, ai sensi dell’art. 89, co. 1 lett. b.2) delle NTA del PPTR (quali sono tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati), deve essere coerente con la Normativa d’uso di cui alla Sezione C2 della scheda d’ambito in cui ricade il progetto e quindi rispetto ai relativi Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, stabiliti nel PPTR in attuazione dell’art. 135, co.3 del D. lgs. 42 del 2004.

RITENUTO necessario richiamare la “filosofia” del PPTR che nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.

CONSIDERATO che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l’identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali invarianti strutturali (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (regole statutarie) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.

CONSIDERATO che l’area in cui ricade di impianto, in particolare gli aerogeneratori, è quella dell’Ambito paesaggistico n. 10, *“Tavoliere Salentino”*, nella figura territoriale *“Le Murge tarantine”*.

CONSIDERATO che il PPTR, nella citata scheda d’Ambito paesaggistico n. 10 del PPTR– Figura Territoriale *Le Murge tarantine*, descrive il paesaggio quale definito *“dalla morfologia derivante dai rilievi terrazzati delle Murge che degradano verso il mare, dove rari tratti di scogliera si alternano ad una costa prevalentemente sabbiosa, bassa e orlata da dune naturali di sabbia calcarea.(...) Il paesaggio rurale è dominato dalla coltura della vite che si sviluppa sui terreni argillosi presenti all’interno e si intensificano presso i centri abitati. La coltivazione è organizzata secondo le tecniche dei moderni impianti, inframezzati dai vecchi vigneti ad alberello che alla dilagante meccanizzazione. L’oliveto è invece presente sui rilievi calcarei che degradano verso il mare e lasciano il posto alla macchia nei territori più impervi o nei pressi della costa”.*

CONSIDERATO che nella Sezione A3.2 – I Paesaggi rurali della Scheda d’Ambito n. 10 *Tavoliere salentino* del PPTR vengono indicate quali criticità delle trasformazioni in atto *parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive che contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.*

CONSIDERATO che, con riferimento alla Normativa d’uso di cui alla Sezione C2 della Scheda d’Ambito 10 –Tavoliere salentino, l’intervento proposto non è coerente con gli Obiettivi di qualità paesaggistica riferiti alla **“Componente Paesaggi rurali”**, volti a *“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”* e a *“Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali”*, attraverso la salvaguardia dell’ *“integrità, delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di*

interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito" e della "continuità della maglia olivetata e del mosaico agricolo", da attuare attraverso la direttiva volta a tutelare l'integrità dei paesaggi rurali, "con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale", e ad incentivare la "conservazione dei beni diffusi del paesaggio rurale quali le architetture minori in pietra e i muretti a secco". Per la stessa Componente, inoltre, il progetto in esame non è coerente con l'obiettivo volto a "Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativi" attraverso la tutela e la promozione del "recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto" nonché la tutela della "leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza", da attuare attraverso la direttiva volta a promuovere "azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza" e a tutelare "le aree di pertinenza dei manufatti edilizi rurali, vietandone l'occupazione da parte di strutture incoerenti".

CONSIDERATO, in particolare, che con riferimento alla Normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 10 –Tavoliere salentino, l'intervento proposto non è coerente con gli Obiettivi di qualità paesaggistica riferiti alle "**Componenti visivo percettive**", volti a "Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia", attraverso la salvaguardia degli "orizzonti persistenti dell'ambito con particolare attenzione a quelli individuati dal PPTR" e delle "visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale", da attuare attraverso la direttiva volta a impedire "le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche" "o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano" e a salvaguardare "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale". Per la stessa Componente, inoltre, il progetto in esame non è coerente con l'obiettivo volto a "Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo" attraverso la salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione de *i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative d'ambito*" da attuare attraverso la direttiva volta a valorizzare "le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche".

RITENUTO che l'impianto eolico proposto, per le sue caratteristiche intrinseche di natura tecnologica e industriale, rappresenta un elemento estraneo rispetto al contesto in cui si colloca, foriero di processi degenerativi, e, pertanto, non coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario come definiti dal PPTR, contribuendo, con la sua realizzazione, ad accentuare, in un contesto territoriale più ristretto, una delle criticità evidenziate nella relativa Scheda dell'Ambito paesaggistico n. 10 del PPTR, producendo un impatto significativo sulla qualità percettiva del paesaggio rispetto al quale determinerebbe "significativi impatti indiretti (...), in quanto determina frammentazione e artificializzazione del paesaggio rurale, ancora ben conservato, nel quale la trama agraria attraversata da poche strade asfaltate e segnata soprattutto da strade poderali bianche e da muretti a secco, connotata prevalente dalla coltura dell'olivo, si alterna ad alcune aree a maggiore naturalità quali i pascoli e le aree a bosco/macchia ed è strettamente connessa ai complessi masserizi storici" così come evidenziato dal parere della Soprintendenza Nazionale. Le previsioni di tutela dello stesso PPTR, pertanto, risultano ancor più imperative al fine di preservare la compromissione di tale paesaggio.

RITENUTO utile richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle NTA del PPTR: "Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e **privati**, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo", al fine di evidenziare la necessità del rispetto degli Obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dalla Regione Puglia (e condivisi da questo Ministero) per dare attuazione al proprio piano paesaggistico.

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la **componente paesaggio**, l'impatto paesaggistico dell'impianto eolico proposto non può essere limitato a quello visivo, dato dalla notevole altezza delle torri eoliche (200 m) che assumono un carattere di immediato e forte attrattore visivo, del tutto fuori scala rispetto agli elementi e i manufatti rurali presenti nel contesto, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un'area di natura "industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

CONSIDERATO E VALUTATO che anche la realizzazione dell'area destinata allo storage determina un significativo e negativo impatto sul paesaggio con l'introduzione di manufatti di natura industriale estranei al contesto paesaggistico (la cui presenza è peraltro sottolineata dalla rigida siepe prevista quale opera di mitigazione), caratterizzato da vaste estensioni di seminativo e vigneti su terreni pianeggianti e dalla profondità degli orizzonti, come si rileva dai fotoinserti sotto riportati.



Fotoinserimento area destinata allo storage (Figura 39- Fotoinserimento 9, da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. N8M3C18_RelazionePaesaggistica, p. 89)



Fotoinserimento area destinata allo storage (Figura 39- Fotoinserimento 9, da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. N8M3C18_RelazionePaesaggistica, p. 89)

RITENUTO che, come raccomandato dalle *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile* di cui all'elaborato 4.4.1 del PPTR, la realizzazione di un polo eolico consolidato può essere, eventualmente, possibile localizzando l'impianto eolico in *territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione* o nelle aree industriali pianificate, compatibili cioè con la natura tecnologica dell'impianto eolico stesso e non in un ambito rurale a vocazione prettamente agricola, connotato da valori e beni paesaggistici e culturali nei quali si riconoscono ancora tutti i segni territoriali di lunga durata.

CONSIDERATO che l'area scelta per la localizzazione dell'impianto (diversamente da quanto indicato nelle citate *Linee guida* di cui al PPTR) non è il risultato di una ponderata valutazione tra territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione compatibili con la natura tecnologica dell'impianto eolico e, come tali, oggetto di possibile riqualificazione attraverso un accurato studio progettuale di qualità.

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto eolico in effetti proposto.

RITENUTO, inoltre, di dover richiamare quanto raccomandato dalle "*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte I*" del PPTR per la localizzazione degli impianti di energia rinnovabile, ovvero di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate, prevedendo la localizzazione di impianti eolici di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, nelle aree agricole di mitigazione (ristretto) delle zone industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali.

RICHIAMATO, a tal proposito, il comma 3, dell'art 6 delle NTA del PPTR: "*le Linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme.*"

CONSIDERATO che le raccomandazioni contenute nelle suddette **Linee guida del PPTR**, con riferimento alla localizzazione degli impianti FER, anticipano e confermano quanto sancito dal D. lgs. 199/2021, laddove all'art. 20 si stabilisce che nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti interministeriali da adottare per definire i principi e i criteri per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee all'installazione delle FER, dovranno tener conto delle **“esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili...”** e indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.


RIBADITO, quindi, che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e *non in aree industriali pianificate*, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, non è coerente con quanto raccomandato dalle **“Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Part I”**.

CONSIDERATO, inoltre, che la realizzazione dell'impianto industriale eolico in esame costituirebbe, secondo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia-Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali “aree idonee” *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, del D. lgs. 199/2021), determinando, di conseguenza, un'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla stessa presenza di impianti FER sul territorio e consentendo, quindi, la legittimazione per la trasformazione (e conseguente distruzione) del medesimo paesaggio naturale/agricolo in un paesaggio industriale.

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla verifica della localizzazione dell'intervento proposto in aree idonee ai sensi dell'art. 20, del D. lgs. 199/2021, per quanto di competenza di questo Ministero e fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), c-bis e c-ter) del comma 8 del medesimo art. 20, nel buffer di 3 Km dagli aerogeneratori sono presenti:

- **beni culturali** tutelati ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004, come di seguito indicato:
 - SM03, SM04, SM05, SM06, SM18, SM19, SM20, SM21, SM22 dal vincolo archeologico decretato con D. M. 15/05/1955 relativo alla Grotta del Rospo (recepito nel PPTR come BP Zona di interesse archeologico), in agro di Torricella;
 - SM07, SM09, SM10, SM11, SM12, SM13, SM14 dal vincolo archeologico decretato con D. M. 03/12/1991 in località “Le Fiate”, in agro di Manduria;
 - SM16 dall'insediamento messapico de “Li Castelli” sottoposto a vincolo con D. M. 20/08/1994 (incluso in un ampio BP – Zona di interesse archeologico), in agro di Manduria;
- **beni paesaggistici** tutelati ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004, come di seguito indicato:
 - SM17 dal vincolo paesaggistico diretto decretato con D. M. del 01/08/1985;

pertanto, il progetto proposto, per quanto di competenza di questo Ministero, NON ricade in aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-quater, del D. lgs. 199/2021, come in ultimo modificato dal decreto-legge n. 13 del 2023, convertito in legge n. 41 del 2023. Si riporta di seguito una cartografia con indicazione degli areali relativi ai beni culturali e paesaggistici sopra indicati:



CONSIDERATO che, sebbene il Proponente nella *Relazione Paesaggistica* (elaborato n. elaborato n. N8M3C18_RelazionePaesaggistica, p. 91) affermi che “*il progetto muterà lo scenario esistente anche se non in maniera irreversibile*”, si ritiene di dover specificare che anche un impatto temporaneo – se così può essere definito un periodo di più di vent’anni, come quello di vita utile del presente impianto – può essere considerato non compatibile con la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in quanto, oltre alle interferenze di tipo visivo, le trasformazioni del paesaggio risulterebbero potenzialmente irreversibili e permanenti, e indirette, legate alle distanze di sicurezza dell’impianto che dovranno essere rispettate precludendo alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I*), è riscontrabile nel caso in esame poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate alla viticoltura.

RITENUTO di dover evidenziare, inoltre, che l’intervento in esame non può considerarsi *totalmente reversibile*, come sostenuto dal Proponente, dal momento che, a fine vita dell’impianto, si prevede la demolizione della sola parte superiore del plinto di fondazione fino alla quota -1,50/2,00 m dal piano di campagna, lasciando il resto della fondazione nel sottosuolo.

CONSIDERATO e condiviso il parere endoprocedimentale del 07/02/2024 della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, che ha ritenuto che “*l’opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell’area interessata*”, evidenziando, per quanto attiene agli aspetti archeologici, che il **grado di rischio archeologico** attribuito alle opere in progetto sulla base degli esiti dell’analisi bibliografica, della lettura delle foto aeree e della ricognizione, rappresentato nella relativa tavola (elaborato 9_20_ENE_VA_AM_PL_79_00.pdf, Tav. 3, Carta del rischio archeologico), **risulta variabile ma prevalentemente elevato e medio-alto** in corrispondenza della maggior parte degli aerogeneratori e di buona parte dei cavidotti interni e di quello di connessione alla rete elettrica, che peraltro interferisce **con il sedime del Regio tratturello tarantino, sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004**” e ravvisando, pertanto, un “**elevato interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione**” e ritiene che “*l’impianto di progetto e il relativo cavidotto di connessione producano potenziali impatti diretti su stratigrafie e/o depositi archeologici eventualmente ancora conservati nel sottosuolo, così come su eventuali divisioni agrarie antiche evidenziate nella Carta archeologica.*”

CONSIDERATO che il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR, nel condividere le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza, ha evidenziato come anche le risultanze della valutazione preliminare del rischio archeologico confermino la fitta e capillare distribuzione di evidenze antiche sull'area in esame. In modo particolare, la Carta del rischio archeologico fornita dal Proponente (elaborato n. 9_20_ENE_VA_AM_PL_79_00) ha infatti confermato l'alto indice di significatività archeologica dell'area oggetto di intervento, già noto dai dati in possesso dell'ufficio, concludendo, pertanto, come l'opera in parola non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori storico-archeologici dell'area interessata.


CONSIDERATO che la conservazione e tutela del patrimonio archeologico, descritto dalle competenti Soprintendenze, non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto (sebbene in questo caso le Soprintendenze abbiano rilevato anche interferenze dirette del progetto su detto patrimonio) rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

CONSIDERATO, in conclusione, che, anche quando si dovessero escludere incidenze dirette del progetto con beni o strutture archeologiche eventualmente conservate nel sottosuolo (a seguito di esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 od oggi art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023) la realizzazione del progetto di cui trattasi costituirebbe comunque un ulteriore elemento di diretto disturbo e di alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici presenti nel suo ambito e nelle più immediate vicinanze del proposto impianto industriale.

CONSIDERATO che ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, data la prossimità del progetto in esame ad altri impianti eolici già realizzati e ad altri impianti FER, di notevoli dimensioni, in corso di valutazione (v. immagine GIS sotto riportata), è utile rappresentare che qualora venissero tutti realizzati, porterebbero ad una totale trasformazione del territorio, con un peggioramento anche in termini di sottrazione di suolo agricolo e di impatti sulle visuali paesaggistiche dell'area in un ambito ben più ristretto di quello considerato nella scheda d'ambito n. 10 del PPTR che aveva già evidenziato, quale fattore di rischio e vulnerabilità delle trasformazioni in atto, la realizzazione di impianti FER e che, pertanto, le previsioni di tutela dello stesso PPTR risultano ancor più imperative al fine di assicurare la necessaria tutela della medesima area e impedire la sostituzione del paesaggio sopra descritto, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, con un paesaggio tipicamente industriale.

Si evidenzia, in particolare, che il progetto in esame si colloca in continuità con:

- il progetto proposto dalla Società Energia Levante S.r.l. (ID 9325), con distanze tra gli aerogeneratori delle due proposte di circa 500 m;
- il progetto proposto dalla Società Santa Chiara Energia S.r.l. (ID 10062), di cui la pala eolica TO02 dista circa 800 m dall'aerogeneratore SM 19;
- il progetto proposto dalla Società PLT ENGINEERING S.r.l. (ID 8651), con distanze tra gli aerogeneratori delle due proposte di circa 200 m e 500 m e con il quale l'aerogeneratore SM03 **interferisce direttamente**:



Elaborazione GIS: Rappresentazione degli impianti FER proposti nel territorio comunale di Manduria, Maruggio e Torricella (in blu ed evidenziato dall'ellisse blu l'impianto in esame; in rosso gli impianti FER realizzati; in arancione gli impianti FER con AU chiusa positivamente; in verde gli impianti FER in valutazione).

CONSIDERATO che l'impianto eolico in esame si inserirebbe in un paesaggio già interessato da altri impianti di energia rinnovabile e che quindi l'impatto visivo cumulativo a breve, media e lunga distanza, nel complesso delle opere previste, sarebbe rilevante, in rapporto alla struttura storico-culturale e percettiva descritta nei punti precedenti. A tal proposito, la Soprintendenza Nazionale sottolinea che la presenza di impianti da fonti energetiche alternativa *"hanno portato ad un cospicuo consumo di suolo e ad un aumento dell'antropizzazione attraverso cavidotti, viabilità dedicata, ed altri elementi connessi all'impianto. La presenza di numerosi impianti FER ha dunque contribuito a frammentare la trama agricola variegata della Murgia Tarantina, già provata da interventi antropici legati all'agricoltura e all'urbanizzazione spinta delle coste, che resta tuttavia riconoscibile ed identitaria.*


Il progetto in esame, pertanto, produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e qualora realizzato contribuirebbe ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di detrattori".

RITENUTO, a tal proposito, di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti eolici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta *"saturazione dei siti"*, consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti eolici nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-


quater, Principio dello sviluppo sostenibile, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l’impianto industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantirne il collegamento alla RTN).

CONSIDERATO,(infatti), che nella regione Puglia è in atto, già da tempo, una complessiva azione per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore), tale da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica, oltre il fabbisogno regionale previsto, con un primato raggiunto in termini di richieste di connessione a TERNA di impianti FER, pari a **88,33 GW** di potenza (con gran parte delle STMG accettate):



Elaborazione Terna S.p.A. per Richieste di connessione in Puglia al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per **87,19 GW** ed un grafico che pone in risalto la maggiore concentrazione di FER in Puglia rispetto alle altre regioni.

RILEVATO che i dati relativi alle nuove richieste di connessione a TERNA di impianti FER ha raggiunto al 31/03/2024 già 118,51 GW nell’area SUD (regioni Puglia, Basilicata e Molise), ovvero circa 5,84 volte rispetto a quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55 (v. immagine successiva):



Elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 nel **SUD** (regioni Puglia, Basilicata e Molise), con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 118,51 GW rispetto ai 20,27 GW preventivati come necessari per il predetto target.

RITENUTO che la Mancata Produzione Eolica (ovvero, il mancato dispacciamento dell'energia eolica prodotta, in particolare nei comuni cosiddetti "critici") oltre ad essere strettamente legata alla mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica, causa di una incontrollata concentrazione di impianti eolici in aree ristrette, ha ricadute sulle competenze di questo Ministero, nella misura in cui si venisse a determinare un conseguente inutile sacrificio e compromissione del territorio e quindi del paesaggio, almeno fino a quando non venga potenziata la rete di trasporto, la quale a sua volta genera impatti sullo stesso fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", all'art. 5, Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, "... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili **nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio**, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché **delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo**, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...".

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.*

RITENUTO inoltre che non si possa prescindere dal particolare rapporto che si deve considerare come esistente tra il cosiddetto *favor* legislativo riconosciuto alla diffusione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER) rispetto alla imprescindibile esigenza di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, il quale impone in ogni caso una specifica disamina del singolo progetto proposto rispetto alle più particolari caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree interessate e, quindi, alla valutazione singola e singolare della compatibilità con le stesse caratteristiche di ogni specifico progetto.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *“E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la “tutela del paesaggio” è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la “conservazione” che per questo si deve svolgere deve tendere, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale *“1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”*, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata qui acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato “Tutela del patrimonio culturale”, del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che *“1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”*, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-*ter*, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *“1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del **patrimonio culturale** deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...”*.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *“... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...”*.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *“... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. **Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo**, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela*



della biodiversità, così come del **patrimonio culturale e del paesaggio rurale** di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'eccezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. Lgs. 152/2006, laddove, nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Red Energy S.r.l.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 07/02/2024 espresso dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, nel cui territorio sono localizzati tutti gli aerogeneratori di progetto.

CONSIDERATI i contributi istruttori della U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota del 13/03/2024 e della U.O. DG ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, espresso con nota del 04/03/2024.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che il presente parere tecnico istruttorio non contiene, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto per quanto dichiarato dal Proponente in merito alla non interferenza del progetto con beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo con il parere endoprocedimentale del 07/02/2024; visto il contributo istruttorio U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 13/03/2024; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 04/03/2024; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per l'intervento **“Impianto eolico con storage denominato “Sava-Maruggio” costituito da 22 aerogeneratori da 6 MW, per complessivi 132 MW, da realizzarsi nei comuni di Erchie (BR), Manduria (TA), Sava (TA), Maruggio (TA) e Torricella (TA)”**, presentato dalla Società Red Energy S.r.l.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO
DELLA CULTURA
16.05.2024
17:36:47
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT